Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Dipartimento per la Innovazione dei sistemi Biologici, Agro-Alimentari e Forestali

Corso AFS: ESERCIZIO E PRATICA PROFESSIONALE:
Approfondimenti tecnici per l'esame di Stato e per la Professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale

Aggiornamenti sul Regolamento Forestale

Aula 22, Polo di Agraria Via S. Camillo De Lellis, Viterbo

Dott. Forestale Domenico Agostini

Viterbo, 22.05.2026

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali

UNIVERSITÀ TUSCIA

Dipartimento per la Innovazione dei sistemi Biologici, Agro-Alimentari e Forestali

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DEL LAZIO

DIPARTIMENTO DI FEDERAZIONE ODAF- LAZIO FORESTALE

Ai componenti del Dipartimento
FORESTALE

Dott. For Alessio Arduini.
arduini.forestale@gmail.com
Dott. For. Giuseppe Francazi
studio.silva@libero.it
Dott. For. Domenico Agostini
domenicoagostini@alice.it
Dott.For. Gustavo Eusepi
gustavo.eusepi@gmail.com
Dott. For. Luca Rinaldini
luposabino@libero.it
Dott. For. Andrea Bosco
bosco.andrea465@gmail.com

E p.c.

Al Presidente ed al Segretario di Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Lazio
Dott. Agr Corrado Falcetta
corradofalcetta@gmail.com
Dott. Agr Massimiliano Frattale
frattalem5@gmail.com

Evoluzione delle normativa forestale in Italia:

1ª Legge Forestale: Legge 20 giugno 1877, n.3917
(*Legge Maiorana Calatabiano*)
istituz. vincolo forestale e P.M.P.F.

2ª Legge Forestale: Legge 2 giugno 1910, n.277
(*Legge Luzzati*) costituzione A.S.F.D.

Legge Quadro Forestale Fondamentale:
R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267 (*L.Serpieri*)

Regolamento Forestale: R.D. 16 maggio 1926, n.1126

T.U. per la bonifica integrale: R.D.L. 13 luglio 1933, n.215

1ª legge per la montagna: Legge 25 luglio 1952, n.991

2ª legge per la montagna: Legge 3 dicembre 1971, n.1102

Norme per la difesa del suolo: Legge 18 maggio 1989, n.183

3ª legge per la montagna: Legge 31 gennaio 1994, n.97

Decreto «Sarno»: D.L. 11 giugno 1998

Ordinamento regionale :

D.P.R. 15 gennaio 1972 n.11 - Legge 22 luglio 1975, n.382
(*decentramento amministrativo*)

D.P.R. 24 luglio 1977 n.616
(*trasferimento funzioni agricoltura e foreste*)

Legge costituzionale n.3/2001
(*riforma art.117 Titolo V Costituzione*) autonomia enti locali

Leggi Forestali e Regolamenti attuativi regionali

Riforma forestale:

Piano Forestale Nazionale approvato dal CIPE nel 1987

D.Lgs. 18 maggio 2001, n.227
(Orientamento e modernizzazione del settore forestale)
Programma Quadro per il Settore Forestale 2008

Legge 28 luglio 2016 n.154 (art.5)
(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa in materia di agricoltura, selvicoltura e filiere forestali)

D.lgs. 3 aprile 2018 n. 34
(Testo unico in materia di foreste e filiere forestali)
Strategia Forestale Nazionale 2022

Decreti attuativi al testo unico forestale:

D.M.n.4470 del 29.04.2020. Definizione dei criteri minimi nazionali richiesti per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali

D.M.n.4472 del 29.4.2020. Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale

Decreto Inteministeriale n. 9219119 del 07.10.2020. linee guida per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero degli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco

Decreto Inteminist. n. 563521 del 28.08.2021. Criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale)

DECRETO N. 608943 del 19.11.2021. Approvazione delle linee guida per identificazione delle aree definibili come boschi vetusti

D.M. n.563734 del 28.10.2021. Criteri per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali

D.Interm.N.563765 del 28-10.2021. Criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti.

Riforma difesa del suolo:

Legge 18 maggio 1989, n.183

Norme per la difesa del suolo

D.L. 11 giugno 1998, n. 180 conv. in Legge 3 agosto 1998, n. 267

"Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"

Istituzione Autorità di Bacino

Redazione Piani di Bacino

Redazione Piani di Assetto Idrogeologici (P.A.I.)

Riforma ambientale - paesaggistica:

Legge 29 giugno 1939, n.1497

Vincolo bellezze naturali

Legge 8 agosto 1985, n. 431

Legge Galasso: istituzione vincolo «aree tutelate per legge»

D.Lgs. 8 agosto 1999, n.490

Testo unico beni culturali e ambientali

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Istituzione Piani paesistici regionali

Doppio vincolo: 1) vincolo «ex legge (art. 142)»

2) vincolo di "notevole interesse pubblico" stabilito da specifici decreti (art. 136)

Riforma ambientale - ecologica:

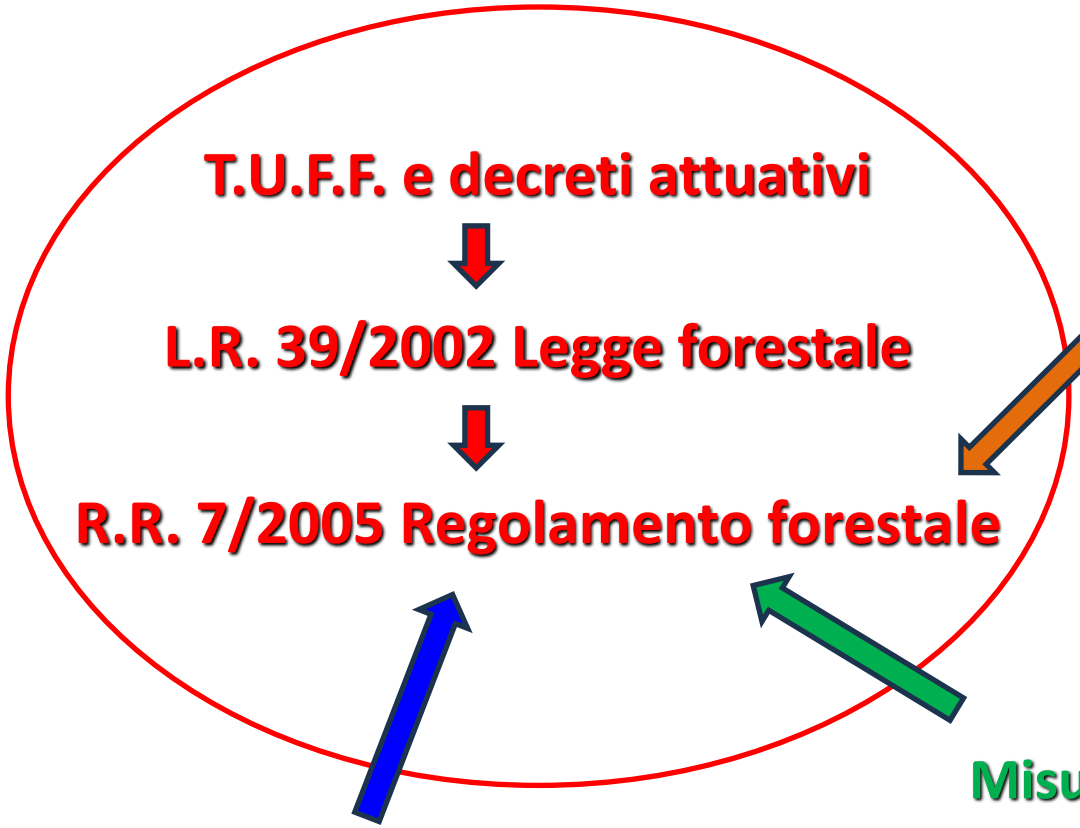
Legge 6 dicembre 1991 n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29
Norme in materia di aree protette nella regione lazio

Direttiva Europea 79/409/CEE "Uccelli " - Direttiva 2009/147/CE
Istituzione Zone di Protezione Speciale ZPS

Direttiva Europea 92/43/CEE "Habitat "
Istituzione Zone Speciali di Conservazione ZSC

Procedura di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VIncA)



Norme
Piano Paesistico
P.T.P.R.

Norme aree protette,
Misure conservazione ZPS e ZSC

P.A.I. Piani Assetto Idrogeologico
Aree rischio frana

R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

Art.1

Sono sottoposti a **vincolo per scopi idrogeologici** i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Art.2

La determinazione dei terreni di cui all'articolo precedente sarà fatta per zone nel perimetro dei singoli bacini fluviali. A tale scopo **l'Amministrazione forestale segnerà per ogni Comune su di una mappa catastale**, o, in mancanza, su di una carta del regio Istituto geografico militare possibilmente in scala da 1 a 10.000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini. In apposita relazione esporrà ed illustrerà le circostanze ed i motivi che consigliarono la proposta.

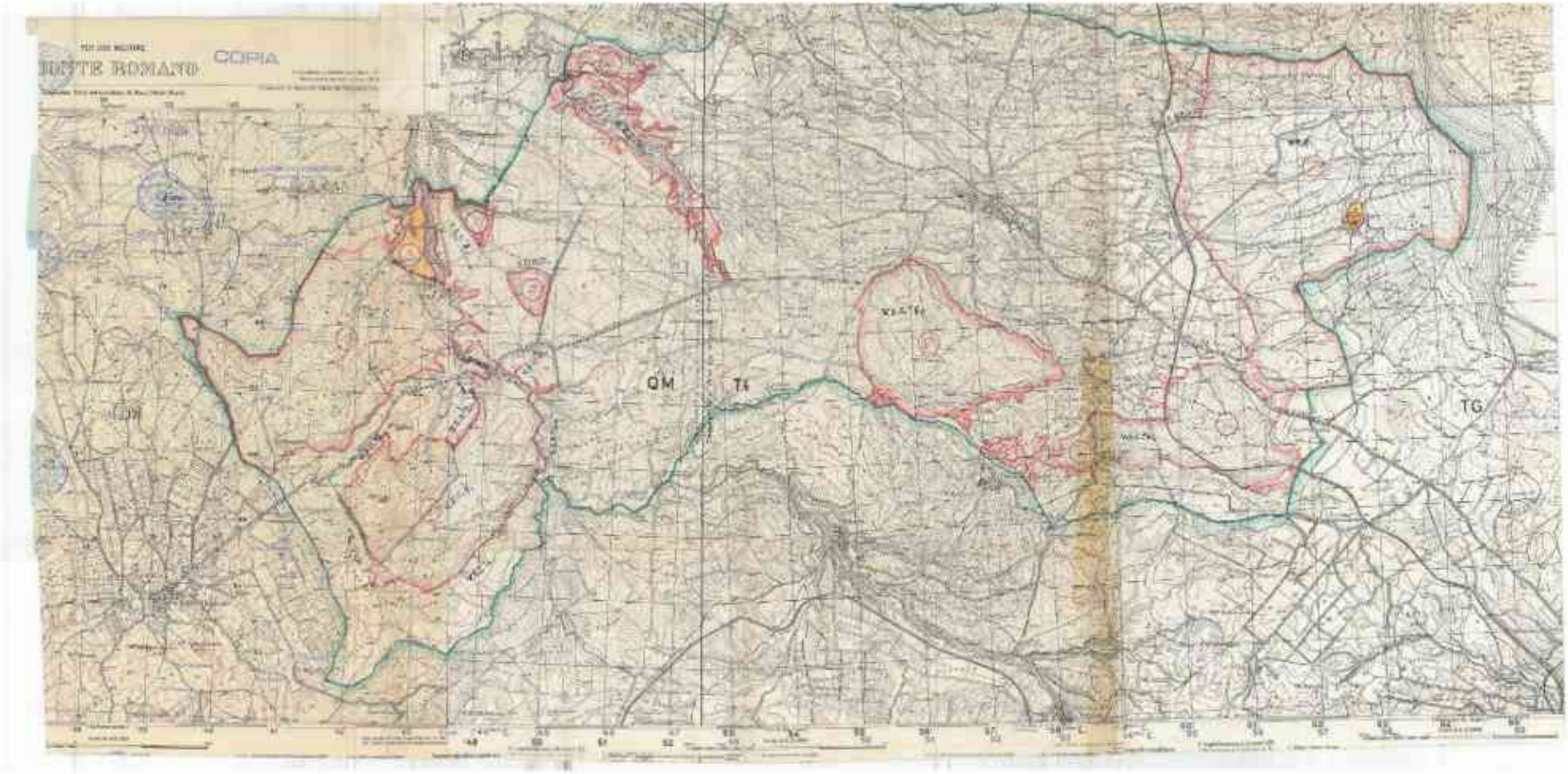
Art.3

Un esemplare della **carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone proposte per il vincolo, dovrà, a cura del Sindaco, restare affisso per 90 giorni all'albo pretorio del Comune**. Una copia della relazione resterà invece depositata presso la segreteria del Comune a disposizione degli interessati. La pubblicazione di cui sopra terrà luogo di notificazione.

R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

Carta del vincolo idrogeologico



R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

Atti di vincolo



Allegato 1

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
CORPO FORESTALE DELLO STATO

COPIA

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DI VITERBO

PROVINCIA DI VITERBO

Determinazione dei terreni che si sottopongono a vincolo per scopi idrogeologici

ai sensi dell'art. 1 del R. Decreto 30 Dicembre 1923, n. 3267, nelle parti de lle [illegible] Regione Agraria " Interna di Viterbo "

ricadent [illegible] nel territorio del Comune di Vetralla

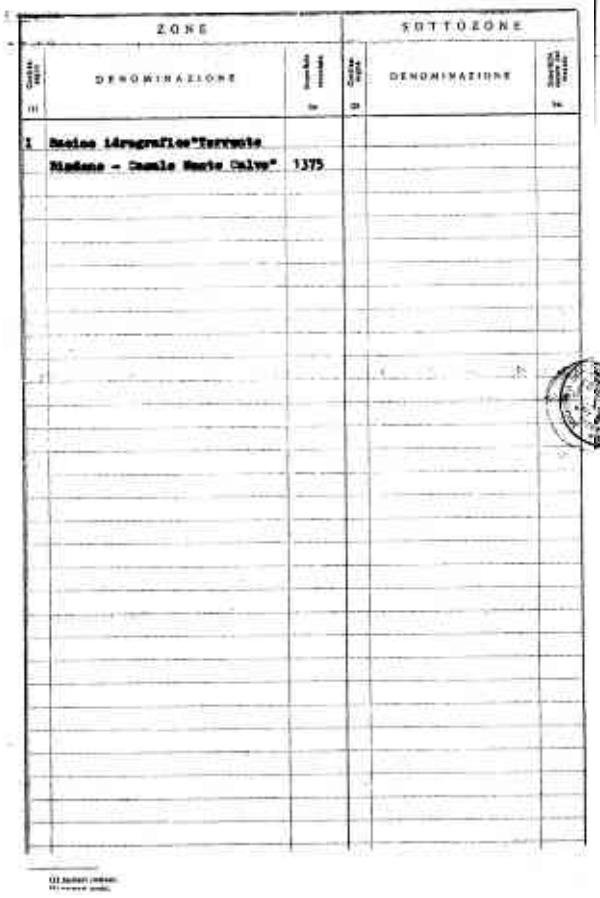
DESCRIZIONE DEI CONFINI DELLE ZONE VINCOLATE

e identificazione delle sottozone esenti dal vincolo, intercluse nelle zone

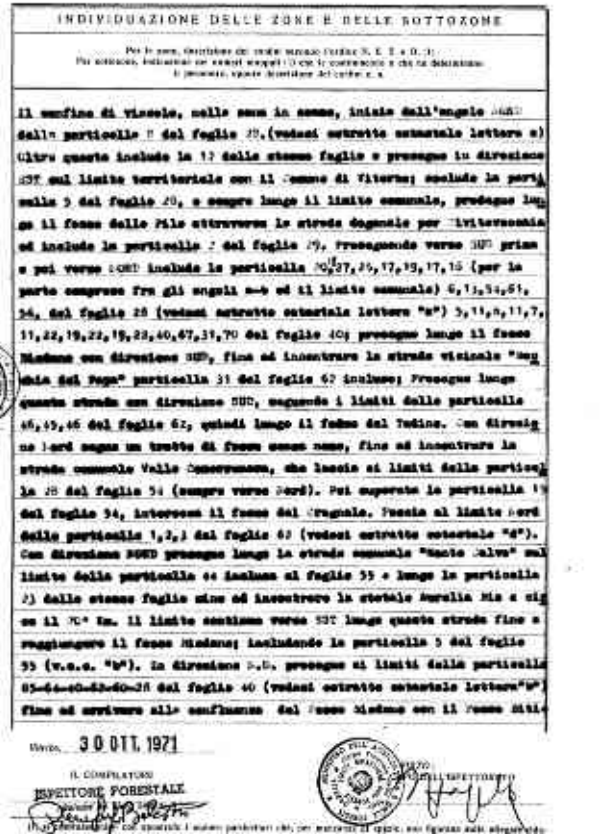
AVVERTENZE

1. — La coltura e la utilizzazione dei terreni vincolati, boschivi, cespugliati, prativi, nudi o adibiti a lavorazione del suolo di quelli, pure vincolati, attualmente adibiti a coltura agraria, nei quali la continuazione della coltura stessa è dal vincolo esclusa, sono sottoposte all'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella Provincia di Viterbo.

2. — I limiti delle zone vincolate sono determinati, a norma di legge, dalla carta al 25.000 dell'I.G.M. di cui all'allegato 2, e dalle relative cinque cartelle di ritaglio, al 10.000, di cui all'allegato [illegible] alla descrizione dei confini riportata sui di vincolo.



ZONE		SOTTOZONE	
Codice comune	DENOMINAZIONE	Codice comune	DENOMINAZIONE
1	Bacino idrografico "Torrente Biadano - Comune Monte Calvo" 1375		



INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE E DELLE SOTTOZONE

Il confine di vincolo, nella zona in esame, inizia dall'angolo [illegible] della particella [illegible] del foglio 39,(vedasi estratto catastale lettera a) Ultra questa include la 12 della stesso foglio e prosegue in direzione [illegible] sul limite territoriale con il Comune di Viterbo; esclude la parte nella 9 del foglio 40, e sempre lungo il limite comunale, prosegue lungo il fosso delle Pile attraverso le strade dagonale per Civitavecchia ed include la particella 2 del foglio 39, proseguendo verso [illegible] prima e poi verso [illegible] include la particella 40,27,25,17,19,17,15 (per la parte compresa fra gli angoli a-b ed il limite comunale) 6,11,54,61, 24, del foglio 28 (vedasi estratto catastale lettera "B") 3,11,8,11,7, 11,22,19,22,19,22,40,47,31,70 del foglio 40; prosegue lungo il fosso Biadano con direzione SUD, fino ad incontrare la strada vicinale "Monache del Poggio" particella 31 del foglio 62 inclusa; Prosegue lungo questa strada con direzione SUD, seguendo i limiti delle particelle 46,45,46 del foglio 62, quindi lungo il fosso del Tedino. Con direzione Nord segue un tratto di fosso senza nome, fino ad incontrare la strada comunale Valle Conservazione, che lascia ai limiti delle particelle 28 del foglio 54 (sempre verso Nord). Poi supera la particella 1 del foglio 54, interessa il fosso del Crognale. Passa al limite Nord delle particelle 1,2,3 del foglio 62 (vedasi estratto catastale "d"). Con direzione NORD prosegue lungo la strada comunale "Monte Calvo" sul limite della particella 44 inclusa al foglio 55 e lungo la particella 21 della stesso foglio sino ad incontrare la statale Aurelia Bis e segue il Km. Il limite continua verso EST lungo questa strada fino a raggiungere il fosso Biadano; includendo la particella 5 del foglio 55 (v.e.c. "B"). In direzione S.E. prosegue ai limiti della particella [illegible] del foglio 40 (vedasi estratto catastale lettera "B") fino ad arrivare alla confluenza del fosso Biadano con il fosso Mitis

Viterbo, 30 OTT. 1971

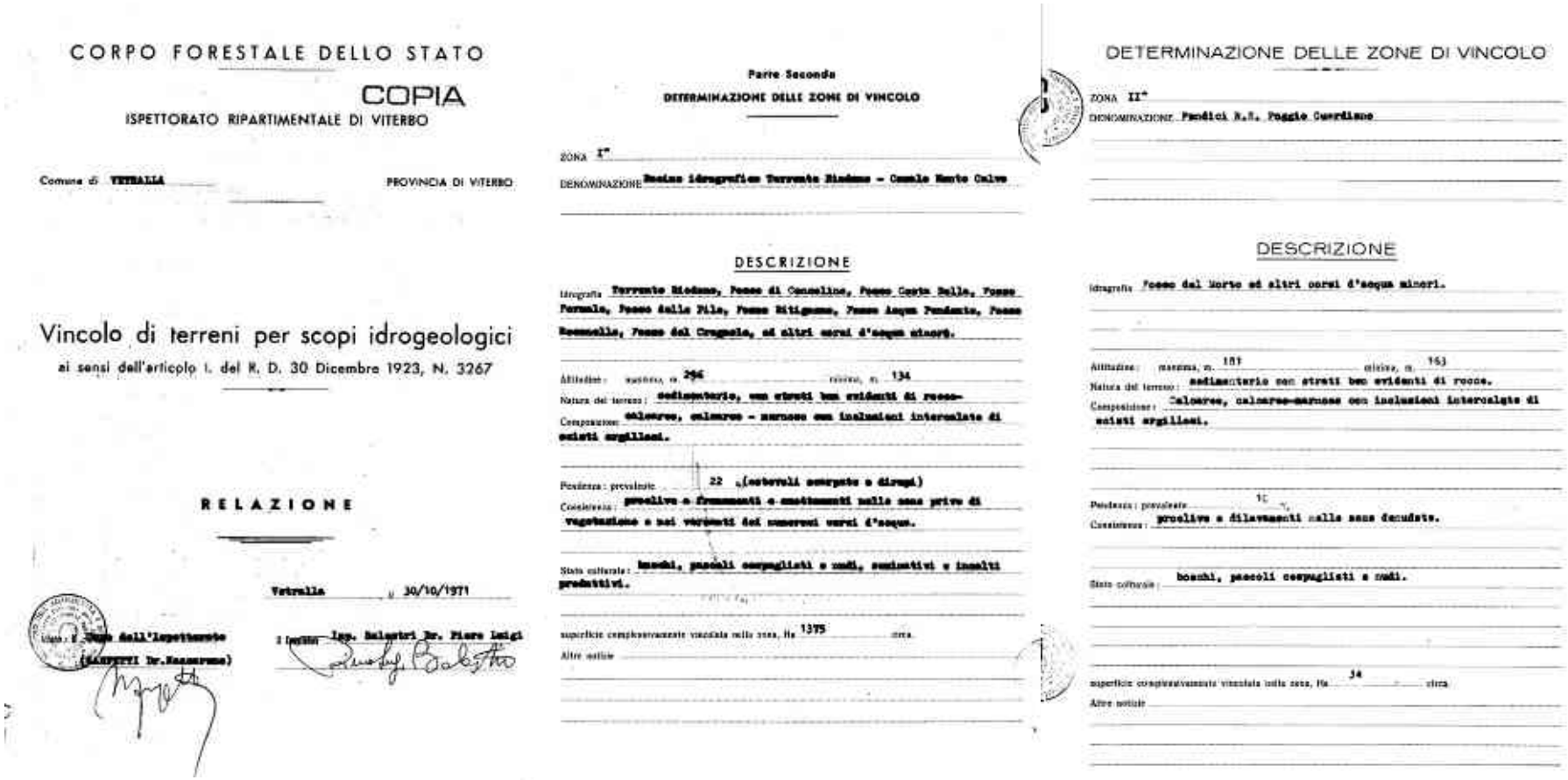
IL COMPILATORE
ISPETTORE FORESTALE

IL CAPO DELL'ISPETTORATO

R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

Atti di vincolo



CORPO FORESTALE DELLO STATO

COPIA

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DI VITERBO

Comune di VETRALLA — PROVINCIA DI VITERBO

Vincolo di terreni per scopi idrogeologici

ai sensi dell'articolo 1. del R. D. 30 Dicembre 1923, N. 3267

RELAZIONE

Vetralla, 30/10/1971

Il Capo dell'Ispettorato (SANTUCCI Dr. Sassarmo)

Il tecnico Dr. Balestri Dr. Piero Luigi

Parte Seconda

DETERMINAZIONE DELLE ZONE DI VINCOLO

ZONA I^a

DENOMINAZIONE Bacino idrografico Torrente Biadena - Canale Monte Calvo

DESCRIZIONE

Idrografia Torrente Biadena, Fosso di Canonline, Fosso Corte Bella, Fosso Formale, Fosso delle Pile, Fosso Ritignano, Fosso Acqua Fondente, Fosso Rosmarello, Fosso del Crognolo, ed altri corsi d'acqua minori.

Altitudini: massima m. 296 minima m. 134

Natura del terreno: sedimentario, con strati ben evidenti di roccia-

Composizione: calcareo, calcareo - marnoso con inclusioni intercalate di scisti argillosi.

Pendenza: prevalente 22 % (scoscesi accentuato o dirupi)

Considerazioni: produttivo a frammenti e smottamenti nelle zone prive di vegetazione e nei versanti dei numerosi corsi d'acqua.

Stato colturale: boschi, pascoli cespugliati e nudi, seminativi e incolti produttivi.

superficie complessivamente vincolata nella zona, Ha 1375 circa

Altre notizie

DETERMINAZIONE DELLE ZONE DI VINCOLO

ZONA II^a

DENOMINAZIONE Pendici M.S. Poggio Guerriano

DESCRIZIONE

Idrografia Fosso del Morto ed altri corsi d'acqua minori.

Altitudine: massima m. 181 minima m. 163

Natura del terreno: sedimentario con strati ben evidenti di rocce.

Composizione: Calcareo, calcareo-marnoso con inclusioni intercalate di scisti argillosi.

Pendenza: prevalente 1% %

Considerazioni: produttivo a dilavamenti nelle zone denudate.

Stato colturale: boschi, pascoli cespugliati e nudi.

superficie complessivamente vincolata nella zona, Ha 34 circa

Altre notizie

R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

Art.8

Per i terreni predetti il Comitato forestale dovrà prescrivere le modalità del governo e della utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1. Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.

...

Art.10

Le ***prescrizioni di massima***, di cui agli artt. 8 e 9, compilate **in forma di regolamento**, sono rese esecutive dal Ministro per l'economia nazionale, il quale potrà, udito il Consiglio di Stato, annullarne o modificarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni del titolo I del presente decreto ed alle leggi ed ai regolamenti generali. Nel detto regolamento saranno comprese le norme di Polizia forestale.

R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267

L. 18 maggio 1989 n. 183

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

Norme in materia ambientale

Le funzioni relative al Vincolo Idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni

L.R. Lazio 11 dicembre 1998 n. 53

Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della L. 183/1989

Delega alle province ed ai comuni, parte delle funzioni amministrative inerenti al rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico su diverse categorie di opere, individuate in appositi elenchi.

VINCOLO FORESTALE L.R. 39/2002 – R.R. 07/2005
DIFESA DEL SUOLO L.R. 53/98 - DGR 3888/98 – DGR 1038/2024

Evoluzione delle normativa forestale nel Lazio:

L.R. 20 Gennaio 1999, n. 4 *adozione P.M.P.F. nel Lazio*

Legge regionale n. 39 del 28.10.2002 *legge forestale*

Regolamento regionale n. 7 del 18.04.2005 *reg.forestale*

D.G.R. Lazio n. 126/2005

"Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo-pastorale regionale e schema generale della pianificazione sostenibile delle risorse forestali, delle procedure di approvazione, cofinanziamento e attuazione"

Regolamento regionale n.3 del 26.04.2006, n. 1 del 23 febbraio 2010 , n.2 del 08.01.2020, n. 4 del 10.03.2025
(modifiche al r. r. n. 7 del 2005)

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I. Ambito di applicazione

Art.1

Il regolamento, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), disciplina in forma unitaria e coordinata l'insieme delle attività sostenibili praticate nelle aree di cui all'articolo 2, dettando le prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Art.2

1. Le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, si applicano alle aree indicate dall'**articolo 3 della legge forestale**

… continua Art.2

Le disposizioni relative alla difesa dei boschi dalle fitopatologie si applicano a tutto il territorio della Regione Lazio. Le disposizioni inerenti all'attività vivaistica e fitosanitaria si applicano a tutti i vivai ricadenti nel territorio regionale. Le disposizioni relative agli alberi monumentali si applicano a tutte le piante riconosciute monumentali ricadenti nel territorio regionale.

Le fasce frangivento, le alberature stradali, le pertinenze di qualsiasi natura comunque di interesse forestale, indipendentemente dalle dimensioni minime della loro estensione territoriale, sono sottoposte alla disciplina del presente regolamento.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresì, alle opere di forestazione protettiva se realizzate in aree sottoposte a vincolo idrogeologico.
Il regolamento, non si applica alle aree di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge forestale ed in particolare agli impianti di produzione legnosa specializzata, finalizzata alla produzione di legno e biomasse, realizzati con contributi pubblici
Le funzioni ed i compiti amministrativi disciplinati dal presente regolamento sono esercitati dalla Regione, dalle province, ~~dalle comunità montane~~ e dai comuni, di seguito denominati enti competenti, sulla base dell'organizzazione definita dalla l.r. 39/2002, dalla l.r. 14/1999 e dalla l.r. 53/1998.

Art. 3 L.R. 39/2002 definizione di bosco

1. Ferme restando le **estensioni territoriali vigenti del vincolo idrogeologico ai sensi del r.d.l. 3267/1923** e di quello paesistico, ai sensi del d.lgs. 490/1999, la Regione con la presente legge provvede al riordino della normativa in materia forestale adottando una disciplina unitaria e coordinata per:

- a)**i boschi e le strutture boscate assimilate**, **come definiti all'articolo 4**, ed i territori che li ospitano;
- b)le pertinenze di qualsiasi natura di interesse forestale, nonché **i filari, le alberature stradali, le fasce arborate e le piante sparse**, anche se di origine artificiale e di specie diverse da quelle di cui agli allegati A1 ed A2, che assolvono funzioni di pubblico interesse come frangivento, schermatura igienico-sanitaria e/o sonora, ovvero abbiano un riconosciuto valore storico, **purché esterni ai centri edificati** di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;
- c)i terreni, interni alle aree boscate e quelli esterni ma compresi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, rivestiti di manto erboso, anche parzialmente arborato o cespugliato, destinati permanentemente alla produzione foraggera per **pascolo**;
- d) le aree ospitanti **siepi**, costituite da specie di cui all'allegato A3 esterne ai centri edificati di cui all'articolo 18 della l. 865/1971 e non appartenenti a giardini, salvo che questi ultimi siano assoggettati a vincolo ai sensi del d.lgs.490/1999.

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

Capo II.

Criteri per l'individuazione dei boschi e delle aree assimilate ai boschi e per la loro gestione

Art.3

I parametri minimi per l'individuazione dei boschi, ai sensi dell'**articolo 4 della legge forestale**, sono determinati come segue:

…

Art. 4 L.R. 39/2002 definizione di bosco

1. Ai fini della presente legge costituiscono bosco:
a) qualsiasi area coperta da vegetazione forestale di specie di cui agli allegati A1 ed A2, avente estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati **(0,5 ha)** e di larghezza, mediamente > 20 metri e copertura non inferiore al 20% in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;
b) le aree riparali ricoperte da vegetazione con specie di cui agli allegati A1, A2 ed A3, di qualsiasi estensione;
c) le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominati **arbusteti,** di specie di cui all'allegato A3 associate ad esemplari di specie di cui agli allegati A1 ed A2;
d) i **castagneti da frutto** e le **sugherete** aventi (dimensioni a);
i) le aree già boscate nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo, o una sua copertura inferiore al 20% abbiano **carattere temporaneo** e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o di utilizzazione, oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio;
l) i vivai forestali interni ai boschi.

2. Per la determinazione dell'estensione e della larghezza minime di cui al comma 1 non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture di larghezza inferiore a dieci metri.

Art. 4 L.R. 39/2002 definizione di bosco

3. Sono **assimilate ai boschi** e soggiacciono alle relative disposizioni:
a) gli appezzamenti coperti da vegetazione di cui agli allegati A1 ed A2, ivi compresi i castagneti da frutto e le sughere, aventi estensione non superiore a 5 mila metri quadrati e **non inferiore a 2 mila metri quadrati, e di larghezza mediamente maggiore di venti metri e copertura non inferiore al 50 per cento**, in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;
b) le **aree ricoperte da vegetazioni arbustiva**, denominate arbusteti, quando:
1) sono nuclei isolati e di specie di cui all'allegato A3, di estensione **non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza mediamente maggiore di venti metri e copertura non inferiore al 50 per cento**;
2) sono nuclei isolati, di qualsiasi estensione, di specie di cui all'allegato A3, **ubicati in aree con pendenza mediamente maggiore del 30 per cento** ed assolvono funzione di stabilità idrogeologica dei territori e le aree su cui insistono **non sono sottoposte a coltura agraria da almeno dieci anni**;
c) i **fondi imboschiti e rimboschiti** con specie di cui agli allegati A1 ed A2, nonché le aree sottoposte al rimboschimento compensativo di cui all'articolo 40. Per tutte le tipologie considerate;
d) le **radure di ampiezza inferiore a 5 mila metri quadrati**, salvo quelle già sottoposte in forma continuativa a coltura agraria.

D.lgs. 34/2018 "Testo unico foreste"

art. 3 c.3 definizione di bosco:

Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione **non inferiore a 2.000 m²**, **larghezza media non inferiore a 20 m**, **copertura forestale non inferiore al 20%.**

art. 3 c.4

Le Regioni possano adottare una diversa definizione di "bosco", di "aree assimilate a bosco" e di "aree escluse dalla definizione di bosco", purché non venga diminuito il livello di tutela ambientale e di conservazione paesaggistica.

D.lgs. 34/2018 "Testo unico foreste"

art. 4 c.1 aree assimilate a bosco:

a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;

b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;

d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

D.lgs. 34/2018 "Testo unico foreste"

art. 4 c.1 aree assimilate a bosco:

e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;

f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

D.lgs. 34/2018 "Testo unico foreste"

art. 5 aree escluse dalla definizione di bosco:

- a)le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agroambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea;
- b)l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n), le tartufaie coltivate di origine artificiale, i noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'art. 4, par. 1, lett. k), del regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- c)gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10novembre 2003, n.386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;
- d)le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE)n.1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22ottobre 2014.

definizione di bosco

L.R. 39/2002 - art. 4	Superficie minima (m2)	Copertura minima (%)	Larghezza media (m)	Superficie massima (m2)	Pendenza media (%)	Abbandono colturale (anni)
Bosco: formazioni di specie arboree allegato A1 e A2	5000	20	>20			
Bosco: arbusteti delle specie dell'allegato A3 con specie dell'allegato A1 e A2	5000?	20?	>20?			
Assimilate a bosco: formazioni di specie arboree allegato A1 e A2	2000	50	>20	5000		
Assimilati a bosco: nuclei isolati di arbusteti composti da specie dell'allegato **A3**	5000	**50**	>20			
Assimilati a bosco: nuclei isolati di arbusteti composti da specie dell'allegato **A3**	qualsiasi	non specificata	non specificata		**>30**	≥ 10
Assimilate a bosco: radure. Escluse quelle coltivate	<5000					
TUFF	2000	>20	20			

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

Capo II.

Criteri per l'individuazione dei boschi e delle aree assimilate ai boschi e per la loro gestione

Art.3

I parametri minimi per l'individuazione dei boschi, ai sensi dell'**articolo 4 della legge forestale**, sono determinati come segue:

…

In addendum (*proposta Federazione O.D.A.D.F. Lazio*):

Nei casi di incerta classificazione delle aree escluse dalla definizione di bosco di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. 3 aprile 2018 n. 34, il proprietario può richiedere una revisione della qualificazione attraverso la presentazione all'ente competente, che ne certifica la destinazione, di una perizia tecnica a firma di professionista abilitato corredata da eventuali atti documentali.

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

Capo III.

~~Sezione specializzata in materia forestale del Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente.~~

Procedimenti amministrativi in materia forestale

Art.6

1. ~~La sezione specializzata in materia forestale del Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, prevista dall'articolo 8 della legge forestale, di seguito denominata sezione, esprime~~, Le strutture amministrative regionali competenti in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 2, commi 31 e 32 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 "Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonchè interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie" e successive modifiche, assumono le funzioni del soppresso comitato tecnico-scientifico per l'ambiente ed* esprimono, entro novanta giorni dalla richiesta, oltre ai pareri obbligatori e vincolanti di cui al citato articolo 8, anche pareri obbligatori in materia di …

*(*proposta Area Foreste Regione Lazio*)

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

Capo III.

~~**Sezione specializzata in materia forestale del Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente.**~~

Procedimenti amministrativi in materia forestale

Art.6

1. ~~....~~anche pareri obbligatori in materia di:

a) tutela degli alberi monumentali di cui all'articolo 31 della legge forestale;

b) trasformazione del bosco e degli arbusteti in altre qualità di coltura, ai sensi dell'articolo 37 della legge forestale;

c) conversione del bosco e sostituzione della specie, ai sensi dell'articolo 38 della legge forestale;

d) piani previsti dagli articoli 13, 14 e 15 della legge forestale;

e) proroga per l'applicazione dei piani di gestione ed assestamento forestale e degli altri piani comunque denominati, che pianifichino nello spazio e nel tempo le risorse agro-silvo-pastorali;

f) in tutte le materie in cui è specificatamente richiesto dalla legge forestale e dal presente regolamento.

2. ~~La sezione esprime~~ Le strutture amministrative regionali competenti in materia ambientale esprimono, altresì, pareri facoltativi su richiesta della Regione

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

Capo III. Procedimenti amministrativi in materia forestale

Art.7

1. L'esecuzione di interventi di utilizzazione forestale è soggetta ad autorizzazione oppure a comunicazione di inizio attività.

2, Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della legge forestale, è di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

3, Il decorso del termine previsto nel comma 2, è sospeso quando:

a) l'ente competente richieda all'interessato chiarimenti o documentazione integrativa; in tal caso il decorso del termine riprende dalla data di comunicazione dei chiarimenti o dall'invio della documentazione integrativa;

b)l'ente competente per il rilascio del provvedimento necessita di acquisire due o più pareri, nulla osta o atti di assenso e, per tale fine, indice una conferenza di servizi decisoria ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche.

4. Il decorso del termine riprende dalla data di acquisizione della totalità dei pareri richiesti e comunque non oltre il termine di quarantacinque giorni, decorrente dalla data in cui è stata indetta la conferenza di servizi decisoria.

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

Capo III. Procedimenti amministrativi in materia forestale

Art.7

5. L'ente competente, conclusa la fase istruttoria, emette, entro il termine previsto nel comma 2, il provvedimento di autorizzazione o di rigetto per gli interventi di utilizzazione forestale richiesti.

6. Per l'esecuzione di interventi, che il presente regolamento assoggetta a comunicazione di inizio attività, decorsi ~~sessanta~~ **trenta*** giorni dall'invio della stessa all'ente competente, il richiedente può avviare i lavori gli interventi. L'ente competente, entro trenta giorni dalla data di presentazione della comunicazione, se la stessa è priva dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa, adotta un provvedimento motivato, da notificare all'interessato, di divieto di inizio dell'attività. L'ente competente, contestualmente alla notifica del provvedimento di divieto di inizio attività, trasmette copia delle comunicazioni e dei provvedimenti connessi al **Gruppo Carabinieri Forestale*** competente per territorio.

7. I soggetti interessati comunicano l'inizio effettivo e il termine degli interventi dei lavori autorizzati o comunicati ai sensi del presente articolo, alla stazione **Carabinieri Forestale*** competente per territorio.

*(*proposta Area Foreste Regione Lazio*)

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

Capo III. Procedimenti amministrativi in materia forestale

Art.7

9. La presentazione delle richieste di autorizzazione e delle comunicazioni previste nel comma 1, deve effettuarsi mediante posta elettronica certificata (PEC).

10. Con l'entrata in funzione della piattaforma amministrativa delle foreste (PAF), afferente al progetto LIFE Foliage, finalizzata alla dematerializzazione delle procedure amministrative regionali, le istanze per il rilascio dell'autorizzazione o le comunicazioni previste nel presente articolo, potranno essere gestite tramite l'infrastruttura PAF."*;

*(*proposta Area Foreste Regione Lazio*)

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

Capo III. Procedimenti amministrativi in materia forestale

Art.8

1. Gli interventi di utilizzazione forestale soggetti alle autorizzazioni previste nell'articolo 7, comma 1, devono concludersi entro ~~ventiquattro~~ **trentasei*** mesi dalla data di rilascio del provvedimento, mentre gli interventi assoggettati alla comunicazione prevista dall'articolo 7, comma 1, esclusi gli interventi attuativi dei Piani di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) previsti nell'articolo 13 della legge forestale o dei Piani Poliennali di Taglio (PPT) previsti nell'articolo 14 della legge forestale, devono concludersi entro ~~diciotto~~ **ventiquattro*** mesi dal decorso del termine fissato per l'inizio dell'attività, fatte salve le proroghe previste nel comma 3.

2. La presente disposizione si applica anche agli interventi in corso di esecuzione.

3. I termini indicati nei commi 1 e 2 possono essere prorogati, per una sola volta, su richiesta motivata dell'interessato, per un periodo non superiore a dodici mesi. La richiesta di proroga va presentata almeno trenta giorni prima della scadenza naturale del provvedimento. L'ente competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di proroga, autorizza o nega la richiesta. Qualora l'ente competente non si pronunci nel termine di trenta di giorni, la domanda di proroga si intende accolta.

*(*proposta Area Foreste Regione Lazio*) *(*proposta Federazione O.D.A.D.F. Lazio*)

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

Capo III. Procedimenti amministrativi in materia forestale

Art.8

4. L'ente competente dispone la sospensione dell'attività autorizzata o dell'attività soggetta a comunicazione ed intima all'interessato di conformare, entro ~~un certo termine~~ **il termine di trenta giorni**, l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, nei seguenti casi:

a) violazione delle condizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni;

b) violazione delle disposizioni della legge forestale, del regolamento, del piano di gestione e assestamento forestale o di altri atti in materia forestale;

c) violazione delle prescrizioni del piano e del regolamento dell'area naturale protetta, dei criteri forestali previsti nell'articolo 33 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche, qualora gli interventi autorizzati siano da eseguirsi su fondi ricadenti in aree naturali protette;

d) all'insorgenza di emergenze non previste negli elaborati tecnici.

…

*(*proposta Area Foreste Regione Lazio*)

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

Capo III. Procedimenti amministrativi in materia forestale

Art.8

7. In caso di particolari condizioni meteorologiche, ~~l'Ente competente~~ i soggetti interessati **comunicano** ~~possono chiedere~~ all'ente competente*, la sospensione degli interventi dei lavori in bosco o le singole operazioni, che possano precludere lo svolgimento degli interventi dei lavori e la sicurezza degli operatori. Il decorso del termine di fine attività, previsto nel comma 1, rimane sospeso per tutta la durata delle particolari condizioni meteorologiche, fino alla ripresa degli interventi dei lavori comunicata dal soggetto interessato che ne giustifica la motivazione°.

*(*proposta Federazione O.D.A.D.F. Lazio*)

D.G.R. 1038 /2024

Vincolo Idrogeologico - Direttive 2024 sulle procedure in funzione del riparto di cui agli artt. 8, 9 e 10 della LR n. 53/98 Linee guida 2024 sulla documentazione per le istanze di nulla osta al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 nell'ambito delle competenze regionali

Ai sensi dell'art. 45 della LR 53/1998, fino all'adozione del provvedimento per la nuova delimitazione del Vincolo Idrogeologico, nei Comuni nei quali non sono state delimitate le zone gravate dal Vincolo Idrogeologicosi intendono vincolate a norma del R.D.L. 3267/1923 solamente le zone boscate (ai sensi dell'art.4 della LR 39/2002 e art. 3 del D.Lgs. 34/2018) ed i territori montani.

L'effettiva presenza del vincolo va asseverata dal tecnico con la lettura integrata del Piano Territoriale Paesistico Regionale - PTPR - Tavola B – Boschi:
https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:boschi
con la Carta Forestale su base tipologica:
https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:tipi_forestali2
con la cartografia delle Formazioni naturali e seminaturali
https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:formazioni_naturali_e_seminaturali

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

Capo III. Procedimenti amministrativi in materia forestale

Art.11

1. Il progetto di utilizzazione forestale, che deve essere elaborato da un tecnico agroforestale abilitato, è presentato in allegato alla richiesta di autorizzazione per gli interventi di cui all'articolo 45, comma 2, della legge forestale, oppure in allegato alla comunicazione di inizio attività per gli interventi di cui all'art. 45, comma 3 della legge forestale, nonché per gli altri interventi per i quali sia prescritto dal presente regolamento ed in particolare per l'utilizzazione:

In attuazione delle disposizioni previste nell'Elenco 1 e 2 della D.G.R. 3 dicembre 2024 n. 1038 evidenziate con nota (1) in apice, per gli interventi colturali, selvicolturali e le relative infrastrutture temporanee previsti dal presente Regolamento, ai fini del Vincolo Idrogeologico di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e del relativo regolamento attuativo Regio Decreto 16 maggio 1926 n. 1126 , gli elaborati previsti dagli articoli 10, 11 e 12, devono essere integrati da una valutazione della presenza del Vincolo Idrogeologico e dalla Scheda Notizie. Il relativo Nulla Osta per scopi idrogeologici, si intende acquisito con il titolo abilitativo di cui al presente articolo, rilasciato dall'ente compente come definito all'art. 5 della Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39*.

*(*proposta Federazione O.D.A.D.F. Lazio*)

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

Titolo II. Criteri generali per la gestione dei boschi

Capo I. Disposizioni per la tutela e valorizzazione dei boschi

Art.20

1. I tagli di fine turno possono eseguirsi nelle seguenti epoche:

a) per i boschi governati ad alto fusto, coetanei, disetanei, irregolari e/o articolati, nonché per i boschi governati a ceduo a sterzo, in qualsiasi periodo dell'anno;

b) per i cedui coetanei semplici, matricinati e composti, **al di sotto della quota di 800 m s.l.m.**, **dal 1 ottobre al 30 aprile** della medesima stagione silvana. Per i cedui coetanei semplici, matricinati e composti, situati **al di sopra della quota 800 m s.l.m.**, **dal 1 ottobre al 15 maggio** dellla medesima stagione silvana. I suddetti termini delle stagioni silvane si applicano anche agli interventi già autorizzati e/o comunicati, fatte salve diverse prescrizioni contenute in nulla osta e pareri rilasciati in materia ambientale. Qualora ricorrano circostanze ambientali speciali ed eccezionali, riconosciute con dichiarazione di stato di calamità o emergenza di cui all'articolo 15 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, su motivata richiesta dei comuni interessati, può essere concessa, da parte della struttura regionale competente in materia forestale, una proroga fino a 15 giorni del termine stabilito*.

***(testo modificato dal Regolam. Reg. n.2/2020)** *(*proposta Area Foreste Regione Lazio*)

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

Art.20

1 bis. I tagli intercalari nei boschi governati ad alto fusto ed a ceduo, nonché i tagli nei soprassuoli transitori di avviamento e di conversione possono eseguirsi in qualsiasi periodo dell'anno, in conformità alle disposizioni di cui al comma 2.

2. Nel periodo di sospensione dei tagli, sono consentiti gli interventi a carico del soprassuolo arboreo, esclusi quelli di cui al comma 1, arbustivo ed erbaceo, anche al fine della prevenzione degli incendi. Questi ultimi interventi si eseguono, di norma, con strumenti privi di motore a scoppio. Qualora si dovesse necessariamente ricorrere al loro uso, l'operatore deve adottare tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo il rischio di innesco di incendi.

3. Per gli interventi di utilizzazione forestale da eseguirsi all'interno delle aree naturali protette o dei siti di cui al D.P.R. 357/1997 e successive modificazioni, la stagione di taglio può essere modificata, allorché sia previsto dai piani delle aree naturali protette ovvero dai criteri forestali di cui all'articolo 33 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni nonché dai piani di gestione approvati dei siti previsti dal d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni, assicurando comunque un periodo di almeno cinque mesi per l'esecuzione delle utilizzazioni forestali.

4. Per esigenze di difesa fitosanitaria, i tagli possono eseguirsi durante qualsiasi periodo dell'anno, previo parere favorevole del Servizio fitosanitario regionale, mentre per le potature l'epoca è definita dall'articolo 72.

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

Art.25

1. Le aree che alla data di entrata in vigore della legge forestale erano già ~~qualificate al catasto come prato, prato irriguo, prato arborato, prato irriguo arborato, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato~~ **ad uso agricolo**, conservano la loro qualifica ed attualità di coltura nella misura consentita dallo stato di fatto e dei luoghi. Per queste aree la manutenzione, la pulizia ed il ripristino all'attività ordinaria è consentita ~~senza necessità dell'autorizzazione o della comunicazione~~ **previa comunicazione** di cui all'articolo 7, ~~purché le aree non ospitino boschi oppure popolamenti assimilati~~ **per gli interventi di ripristino da effettuarsi nelle aree non soggette a coltivazione agricola nei tre anni precedenti, mentre è soggetta ad autorizzazione sulla base di un progetto di miglioramento forestale ai sensi dell'art. 10 in tutti gli altri casi**

~~2. Se le aree di cui al comma 1 sono coltivate a oliveti, ovvero ospitano piante del genere *olea sspp*., il cui impianto è di origine antropica ed è stato oggetto di coltivazione, per le quali sussistono obblighi connessi alla loro precedente introduzione, il ripristino dell'attività ordinaria è consentito, previa comunicazione alla Regione, con le modalità di cui all'articolo 7, commi 4 e 6, alla quale è allegata la documentazione attestante i vincoli esistenti. Se non sussistono obblighi connessi alla loro precedente introduzione, il ripristino dell'attività ordinaria :~~*(*proposta Federazione O.D.A.D.F. Lazio*)**.**

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

Art.25

~~a) è soggetto alla comunicazione di cui all'articolo 7, commi 4 e 6, quando le aree ospitano piante di cui agli allegati A1, con esclusione dell'*olea europea L. subsp. oleaster*, A2 ed A3 della legge forestale, che abbiano età mediamente inferiore a tre anni;~~

~~b) è soggetto ad autorizzazione da parte dell'ente competente, con le modalità di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 6, quando le aree ospitano piante di cui agli allegati A1, con esclusione dell'*olea europea L. subsp. oleaster*, A2 ed A3 della legge forestale, che abbiano età superiore a tre anni ed inferiore a dieci anni;~~

~~c) è soggetto ad autorizzazione da parte dell'ente competente, con le modalità di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 6, previo parere della sezione, quando le aree ospitano piante di cui agli allegati A1, con esclusione dell'*olea europea L. subsp. oleaster*, A2 ed A3 della legge forestale, che abbiano età mediamente superiore a dieci anni. Per le aree per la quali la mancata coltivazione agronomica oppure l'applicazione di altre pratiche agronomiche, derivi dall'adesione della proprietà a programmi pubblici di ritiro dei terreni dalla coltivazione di seminativi, i dieci anni decorrono dalla conclusione del periodo di ritiro programmato.~~

*(*proposta Federazione O.D.A.D.F. Lazio*)

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

Art.25

3. ~~Nei casi diversi dal comma 2~~*, l'ente competente può autorizzare, con le modalità di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 6, il ripristino dell'attività ordinaria del fondo delle aree assimilate a bosco, previo parere vincolante della sezione. Il ripristino dell'attività ordinaria del fondo è sempre ammesso, previa autorizzazione dell'ente competente, qualora l'abbandono sia dovuto a cause indipendenti dalla volontà del conduttore. Il ripristino dell'attività ordinaria non costituisce una trasformazione della qualità di coltura ai sensi dell'articolo 37 della legge forestale.

4. Le autorizzazioni di cui ai commi ~~2~~ e 3, ricomprendono anche l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie per il corretto ripristino dell'attività, quali l'espianto, lo sradicamento delle ceppaie e la sostituzione delle piante esistenti, purché l'operazione non alteri la stabilità idrogeologica del territorio e non determini una variazione di destinazione d'uso del fondo.

*(*proposta Federazione O.D.A.D.F. Lazio*).

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

Titolo II. Criteri generali per la gestione dei boschi

Sezione III. Disposizioni per la gestione dei boschi cedui

Art.36

1. Il numero di matricine del turno da riservare per ogni ettaro di superficie deve essere almeno:

a) n. 30 per il castagno;

b) n. 90 per il faggio di cui almeno 1/3 di età multipla del turno;

c) n. 60 per le altre specie di cui almeno 1/3 di età multipla del turno.

2. Per ogni 5 ettari o sua frazione di estensione della tagliata, superiore ai limiti di cui all'articolo 19, comma 1, il numero minimo di matricine del turno deve essere aumentato in ragione di cinque matricine ad ettaro, da rilasciarsi mediamente su tutta l'area al taglio.

3. Le matricine sono tagliate ad una età almeno doppia del turno del ceduo, calcolata con riferimento al turno minimo, e contemporaneamente all'utilizzazione del resto del soprassuolo. Tutte le matricine di oltre il secondo turno, per cui è previsto il taglio, devono essere contrassegnate con martello forestale con sigla del tecnico agroforestale abilitato, tranne nel caso dell'utilizzazione dei boschi mediante la dichiarazione di taglio di cui all'articolo 12.

…

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

Art.36

L'esecuzione della matricinatura per gruppi può essere effettuata per ragioni di ordine idrogeologico, colturale, paesaggistico e di sostenibilità ambientale purché i gruppi siano chiaramente individuati sul terreno secondo le consuetudini locali. Il numero delle piante da rilasciarsi a dote del bosco può essere incrementato fino ad un massimo del 40% della dotazione originaria. Le piante dovranno essere scelte preferibilmente fra quelle nate da seme, vigorose, in buone condizioni fitosanitanitarie e fitostatiche e non troppo ramose ma, in mancanza di queste, anche fra i polloni purché ben ancorati sulla ceppaia.

*(*proposta Federazione O.D.A.D.F. Lazio*)**.**

Si propone di definire:

- Dimensioni massime e minime dei gruppi

- Distanza tra i gruppi

- N° gruppi ad ettaro o superficie minima da far ricadere nei gruppi per ettaro

- Turnazione dei gruppi rilasciati a seguito di un intervento e quello successivo

- Soprassuoli che per composizione specifica sono più o meno inclini a subire questo tipo di trattamento

*(*proposta Federazione O.D.A.D.F. Lazio*)

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

Capo IV. Gestione di altre formazioni arboree

Art.57

1. Le alberature e gli individui arborei camporili di cui all'articolo 28, della legge forestale, sono costituiti, rispettivamente, da quell'insieme di piante o da singole piante,di qualsiasi specie, anche non incluse nell'elenco di cui all'allegato A1, della legge forestale ed esterne alle aree boscate, che assolvono ad una rilevante funzione di habitat conservativo, ovvero di habitat per l'avifauna e la teriofauna.
2. Le siepi del sistema dei campi chiusi sono costituite dai filari arbustivi di specie ricomprese negli allegati A1, A2 ed A3, della legge forestale, anche frammisti ad individui arborei, che delimitano, senza soluzione di continuità, aree forestali o pascolive o prati e che assolvono ad una rilevante funzione di habitat conservativo, ovvero caratterizzano in modo significativo il paesaggio.
3. Le alberature e gli individui arborei camporili nonché le siepi del sistema dei campi chiusi devono essere comunque oggetto di manutenzione ordinaria, senza necessità dell'autorizzazione o della comunicazione di cui all'articolo 7 e possono essere abbattuti solo in caso di morte naturale e sostituiti entro un anno dal loro abbattimento con individui della stessa specie o con individui di altre specie di cui all'allegato A1, della legge forestale, qualora la morte sia dovuta a motivi fitosanitari.

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

Capo IV. Gestione di altre formazioni arboree

Art.57

3 bis. Agli esemplari arborei aventi un diametro pari a metà dei valori di cui alla Tabella aggiornata relativa a "Circonferenze minime indicative per il criterio dimensionale – (aggiornamento 31 maggio 2016)" di cui alla Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 febbraio 2015, n. 8870, si applicano le modalità di gestione di cui al precedente comma 3, salvo diversa previsione delle cartografie delle formazioni di cui al comma 1 dell'articolo 28 della Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39".

***(testo aggiunto dal Regolam. Reg. n.2/2020)**

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

Capo VI. Modalità di utilizzazione del soprassuolo forestale

Sezione I. Modalità di utilizzazione del soprassuolo forestale

Art.66

1. In tutti i boschi, durante qualsiasi operazione o intervento colturale, devono essere evitati danni al novellame od alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco, adottando i possibili accorgimenti tecnici, tecnologici ed organizzativi disponibili.
2. É ~~vietato il taglio cosiddetto a saltamacchione~~* ed ogni altra forma di taglio volta al prelievo degli assortimenti commerciabili o solo di alcuni di essi. É fatto obbligo di procedere al taglio con uniformità, tagliando le piante, i polloni secchi, malati, stroncati, fatti salvi i seguenti casi:
a) rilascio di interi nuclei o aree di soprassuolo per motivi di ordine idrogeologico o ambientale;
b) rilascio delle piante nei casi prescritti, nonché delle eventuali matricinature più intensive rispetto alle densità minime previste;
c) rilasci volti all'avviamento a fustaia dei cedui.

...

*(*proposta Federazione O.D.A.D.F. Lazio*)

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

Art.66

3. Nei boschi cedui il taglio delle piante o polloni deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse. È vietato intervenire sulle ceppaie già oggetto di taglio dopo che sulle stesse sia già iniziata l'emissione dei nuovi polloni e, comunque, al di fuori dei periodi in cui è consentito il taglio. Nel taglio a sterzo il taglio dei polloni maturi deve essere effettuato evitando di danneggiare i polloni più giovani destinati a restare sulla ceppaia. Il taglio delle matricine o delle piante di conifere, ove consentito, deve essere effettuato contemporaneamente a quello del ceduo….

Nel caso in cui il taglio venga effettuato con macchine abbattitrici/allestitrici dovrà essere adeguatamente progettato l'intervento di utilizzazione forestale prevedendo i tracciati di penetrazione delle macchine nel soprassuolo e le zone di manovra direzionale negli spazi liberi da ceppaie. *(*proposta Federazione O.D.A.D.F. Lazio:* ***s****i propone un adeguamento normativo, che possa chiarire con quali modalità ed entro quali limiti è possibile utilizzare macchine forestali abbattitrici anche nella Regione Lazio, come dimostrato dagli studi in corso, i cretti e le sfibrature prodotti dagli organo di taglio delle macchine forestali abbattitrici rivestono esclusivamente una natura estetica e non producono alcun danneggiamento della capacità rigenerativa delle ceppaie).*

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

Sezione II. Infrastrutture ed opere di servizio per la gestione dei boschi

Art.89

1. **Fermo restando il disposto di cui al D. INTERMIN del 28/10/2021,** si definiscono temporanee le opere il cui impiego è limitato alla durata delle operazioni colturali nel bosco. In particolare si considerano temporanee le seguenti opere:

a) la pista temporanea di esbosco, cioè il tracciato **aperto senza l'ausilio di macchine movimento terra di tipo pesante se non in casi eccezionali e per brevi tratti, da utilizzarsi** per il transito dei mezzi di servizio impiegati per la realizzazione degli interventi colturali nel bosco e per l'esbosco del legname. Si può trattare di tracciati esistenti, in quanto già utilizzati nel precedente taglio e nel frattempo rinsaldatisi, con o senza il reinsediamento naturale di vegetazione forestale, oppure di nuovi tracciati che comportano limitati movimenti e modificazioni del terreno, ~~con larghezza massima di 3 metri, con tolleranza massima, in caso di curve, del 20%, e altezza delle scarpate non superiore a 1 metro~~; **con una altezza massima della sezione di scavo a monte di 1,5 metri; fermo restando che i tracciati temporanei non devono superare una lunghezza massima di 250 metri per ettaro o sua frazione di superficie interessata dall'attività forestale.** *(*proposta Federazione O.D.A.D.F. Lazio*)**.**

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

Capo VI. Modalità di utilizzazione del soprassuolo forestale

Sezione II. Infrastrutture ed opere di servizio per la gestione dei boschi

Art.89

b) gli imposti e i piazzali temporanei per il deposito del legname, cioè le aree destinate all'accumulo in cataste del legname derivante dal taglio del bosco, poste in genere a lato delle strade o piste forestali. Puo' trattarsi di imposti o piazzali esistenti o di nuova realizzazione purché di superficie limitata e con scarpate non superiori a 1 metro;

c) i sentieri o mulattiere, cioè le vie di accesso al bosco destinate al transito di persone a piedi, a cavallo con mulo oppure con bestiame da soma aventi una larghezza massima di ~~1,50~~ **2,50*** metri;

d) le condotte, i canali temporanei e le linee di esbosco, cioè le interruzioni della vegetazione forestale, attuate senza movimenti di terreno e senza estirpazione di ceppaie, al fine di esboscare il legname con trattore, teleferiche, gru a cavo o altri mezzi.

…

*(*proposta Federazione O.D.A.D.F. Lazio*).

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

TITOLO V. NORME PER L'USO DEI TERRENI BOSCATI E NON BOSCATI

Sezione II. Infrastrutture ed opere di servizio per la gestione dei boschi

Art.119

Estirpazione di arbusti e cespugli

~~1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il taglio e l'estirpazione degli arbusti e dei cespugli è vietato nei boschi, nei pascoli, nei prati e nei terreni non soggetti a coltura agraria o a periodica lavorazione da almeno dieci anni.~~

~~2. Il taglio e l'estirpazione degli arbusti è consentito per~~ **1. L'eliminazione mediante taglio e estirpazione di arbusti e cespugli è consentita, fatto salvo le specie protette e rare (definire normativa), per***:

a) la realizzazione di trasformazioni, opere o movimenti di terreno autorizzati ai sensi della legge forestale o del presente regolamento;

b) la manutenzione e ripulitura delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica; la manutenzione dei corsi d'acqua naturali limitatamente all'estirpazione per la realizzazione di interventi di ripristino o risagomatura dell'alveo, purché autorizzati ai sensi della normativa vigente;

c) la raccolta del ciocco d'erica, previa autorizzazione rilasciata dall'ente competente.

d) la manutenzione* e ripristino* della rete sentieristica* e della viabilità forestale*.

**(*proposta Federazione O.D.A.D.F. Lazio*) *(*proposta Area Foreste Regione Lazio*)*

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

TITOLO V. NORME PER L'USO DEI TERRENI BOSCATI E NON BOSCATI

Sezione II. Infrastrutture ed opere di servizio per la gestione dei boschi

Art.119

2. L'eliminazione mediante taglio e estirpazione degli arbusti e dei cespugli è vietata nei boschi, nei pascoli e nei terreni non soggetti a coltura agraria o a periodica lavorazione da almeno dieci anni*.

3. ~~Sono vietati il taglio o~~ **E' vietata*** l'estirpazione di arbusti o cespugli finalizzati alla raccolta dei prodotti dagli stessi ottenuti* *(in alcuni casi occorre tagliare per un uso, ad esempio, farmacologico).*

4. Per i pascoli e i terreni non soggetti a coltura agraria o a periodica lavorazione da meno di dieci anni, salvo che gli interventi non siano finalizzati al mantenimento dell'attività agro-silvo-pastorale ordinaria, si applicano le procedure previste nell'articolo 120*.

*(*proposta Federazione O.D.A.D.F. Lazio*) *(*proposta Area Foreste Regione Lazio*)

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

TITOLO V. NORME PER L'USO DEI TERRENI BOSCATI E NON BOSCATI

Sezione II. Infrastrutture ed opere di servizio per la gestione dei boschi

Art.120

Eliminazione di arbusti

1. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, chiunque intenda procedere, **fatte salve le specie protette e rare** *(definire normativa)*, **alla ripulitura di arbusti e cespugli, da attuarsi mediante soli interventi sulla parte ~~aerea o~~ epigea**, deve darne comunicazione all'ente competente, con i termini e le modalità previste nell'articolo 7.

2. L'eliminazione le attività di controllo mediante il (taglio) ? degli arbusti e dei cespugli sono soggette alla comunicazione prevista nell'art. 7 e sono ammesse per i seguenti scopi:

a) ~~facilitare l'insediamento mediante rinnovazione naturale di specie arboree presenti~~ facilitare l'insediamento e sviluppo della rinnovazione naturale di specie arboree;

b) ~~favorire lo sviluppo della rinnovazione naturale~~;

c) procedere all'imboschimento e al rimboschimento dell'area;

d) favorire lo sviluppo di giovani popolamenti derivati da rimboschimento;

e) recuperare aree pascolive, con pendenza mediamente minore al trenta per cento;

f) recuperare aree agricole in aree con pendenze minori al trenta per cento;

g) creare fasce antincendio;

h) consentire la ricerca sperimentale.

*(*proposta Federazione O.D.A.D.F. Lazio*) *(*proposta Area Foreste Regione Lazio*)

Regolam.Reg. 7/2005 Regolamento forestale

TITOLO V. NORME PER L'USO DEI TERRENI BOSCATI E NON BOSCATI

Sezione II. Infrastrutture ed opere di servizio per la gestione dei boschi

Art.120

Eliminazione di arbusti

3. Relativamente ai casi previsti dalle lettere c) ed e) del comma 2, ~~l'eliminazione~~ la ripulitura di arbusti e cespugli è subordinata all'obbligo di provvedere, nella stagione silvana successiva, rispettivamente al rimboschimento o all'inerbimento del terreno.

4. ~~Nei casi di cui al comma 2 è consentito~~ È sempre consentita, anche senza comunicazione, ~~eliminare, limitatamente allo stretto necessario~~, la ripulitura di rovi, vitalbe, felci e canne, in qualsiasi periodo dell'anno.

5. Nei ~~terreni mobili~~ suoli instabili con elevata suscettibilità a dissesto o in forte pendenza *(definire percentuale)*, ~~l'eliminazione~~ la ripulitura dei cespugli e degli arbusti deve essere fatta a strisce ~~alternate, o~~ parallelamente alle curve di livello, ovvero a scacchiera.

6. Alla comunicazione ~~suddetta~~ di cui all'art. 7 è allegata una relazione tecnica che descrive l'inquadramento dell'area, la copertura vegetale esistente, le modalità e le finalità dell'intervento, con le relative cartografie.

7. Per gli interventi non ricompresi nel comma 2 si applicano le procedure previste nell'articolo 119. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati al mantenimento dell'attività ordinaria su terreni non riconducibili ai casi previsti nell'articolo 123.".

*(*proposta Federazione O.D.A.D.F. Lazio*) *(*proposta Area Foreste Regione Lazio*)

normativa forestale nella Regione Lazio: Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 20

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON IL GOVERNO. MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 27

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39

1. Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 34/2018 l'area forestale di proprietà di enti pubblici e collettivi di cui al comma 1 interessata dal taglio non può essere oggetto di una nuova utilizzazione di fine turno oppure taglio a sterza o di curazione, in assenza del piano di gestione e assestamento forestale presentato ai fini dell'approvazione,presso gli uffici competenti.";

Ultime modifiche normative nella Regione Lazio: Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 20

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON IL GOVERNO. MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 27

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39

1. Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

b) dopo il comma 2 dell'articolo 37 sono inseriti i seguenti:

"2 *bis. Non costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti in altre qualità di coltura* e non implica l'istituto della compensazione il recupero dei coltivi abbandonati previa dimostrazione del precedente uso agricolo con ausilio di documentazione amministrativa, di idonei elaborati tecnici predisposti anche attraverso la consultazione del Geoportale regionale e del parere forestale da parte della direzione regionale competente.

2 *ter. Non costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti in altre qualità di coltura* l'impianto di altre specie contenute negli allegati A1, A2 e A3 della presente legge, purché non comporti la lavorazione periodica del suolo.";

Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 20

Art. 27

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39

1. Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

c) all'articolo 45:

1) il **comma 2** è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, gli interventi di utilizzazione forestale, in assenza o in **deroga dei piani di cui al comma 1**, devono essere autorizzati sulla base di un progetto di utilizzazione forestale, di durata non superiore a quattro anni, redatto secondo le modalità stabilite nel regolamento forestale, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Tale progetto non può derogare alle disposizioni previste dal regolamento forestale, a meno che esplicitamente previsto. La **deroga al piano di gestione e assestamento forestale** è esclusivamente prevista in caso di:

a) attesa dell'approvazione del piano di gestione e assestamento forestale;

b) variazione del calendario degli interventi selvicolturali;

Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 20

Art. 27

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39

1. Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

c) all'articolo 45:

1) il **comma 2** è sostituito dal seguente:

"2. **La deroga al piano di gestione e assestamento forestale** è esclusivamente prevista in caso di:

c) esecuzione degli interventi intercalari, anche su particelle forestali non previste ad intervento nel piano di gestione e assestamento forestale, a condizione che l'intensità della ripresa e le modalità di esecuzione non eccedano i limiti definiti nel regolamento forestale per i tagli intercalari e che l'estensione complessiva di intervento per compresa non superi le quattro particelle per ogni annualità, anche non contigue, e comunque su una superficie complessiva, sommata a quella prevista nel piano, non superiore a 100 ettari/anno;

d) modifica del numero di matricine e/o delle oltreturno non determini un rilascio inferiore a quello minimo e superiore a quello previsto per il ceduo composto così come definiti dal regolamento forestale;

e) modifiche del perimetro della tagliata qualora funzionali a correggere minimi errori di redazione del piano.";

Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 20

Art. 27

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39

1. Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

c) all'articolo 45:

2) **dopo il comma 9** è aggiunto il seguente:

"9 bis. Nei boschi adiacenti alla viabilità aperta al traffico veicolare, al fine di garantire la pubblica incolumità, possono essere presentati progetti di messa in sicurezza, anche per le fasce di profondità maggiore, in funzione del rischio, di quelle definite dal Codice della strada nell'ambito delle relative pertinenze.".

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali"), recepisce le modifiche di cui al comma 1.

Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 20

Art. 28

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39

1. Il **comma 5 dell'articolo 77 della l.r. 39/2002** è sostituito dai seguenti:

"5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), **è istituito l'albo regionale delle imprese forestali** che eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui all'articolo 7, comma 1 del d.lgs. 34/2018. Alle imprese forestali iscritte all'albo può essere affidata la gestione di aree silvo-pastorali di proprietà oppure di possesso pubblico, anche ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 5, del d.lgs. 34/2018.

Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 20

Art. 28

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39

1. Il **comma 5 dell'articolo 77 della l.r. 39/2002** è sostituito dai seguenti:

5 *bis.* ***L'albo, tenuto dalla competente struttura della Giunta regionale, è articolato per*** **categorie e per sezioni**. Le categorie sono individuate in relazione alla natura giuridica delle imprese e una è riservata alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Le sezioni sono individuate in relazione alla capacità tecnico economica e alla tipologia di prestazioni.

5 *ter.* ***All'albo possono iscriversi le imprese, in forma singola e associata, che possiedono i*** **requisiti generali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle attività** di cui al comma 1 e non si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 20

Art. 28

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39

1. Il **comma 5 dell'articolo 77 della l.r. 39/2002** è sostituito dai seguenti:

5 quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce con deliberazione i **requisiti** di cui al comma 5 *ter,* nonché **le modalità e i criteri per l'iscrizione all'albo**, per la sospensione, per la cancellazione e quelli di aggiornamento dell'albo, in conformità all'articolo 10 del d.lgs. 34/2018 ed ai criteri minimi nazionali definiti dal decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 21 aprile 2020 (Albi regionali delle imprese forestali).".

Regolamento regionale Lazio 10 marzo 2025, n. 4

Art. 1

Modifiche al Regolamento regionale n. 07/2005

1. **L'articolo 53 del R.R. 07/2005** è sostituito dal seguente:

1. **Gli interventi di utilizzazione di soprassuoli in aree incluse nei siti e nelle zone, di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, rispettano le misure di conservazione** adottate ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche e, per quanto non espressamente previsto dalle stesse, alle norme del presente regolamento.

2. Gli interventi previsti al comma 1, **se già inclusi in Piani di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) o in Piani Poliennali di taglio (PPT), già sottoposti alla Procedura di valutazione di incidenza con esito positivo, non richiedono ulteriori verifiche valutative**."

D.L. 10 agosto 2023, n. 104 convertito in L. 9 ottobre 2023, n. 136

DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI, IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE E INVESTIMENTI STRATEGICI

Art. 5 bis

Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy

Gli interventi selvicolturali non sono oggetto di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 42/04,

non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, 147 e 159 del suddetto D.Lgs. per il taglio colturale da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali

UNIVERSITÀ TUSCIA

Dipartimento per la Innovazione dei sistemi Biologici, Agro-Alimentari e Forestali

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DEL LAZIO

COMMISSIONE GESTIONE FORESTALI SOSTENIBILI E NORMATIVE

L.R. 30 DICEMBRE 2021, n. 20

Prot. GFSeN n. 01 – COMUNICAZIONI del 05.02.2022

COMUNICAZIONI
"COMMISSIONE GESTIONI FORESTALI SOSTENIBILI E NORMATIVE"

Colleghe/Colleghi

Per opportuna conoscenza si evidenzia che è stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 124 del 31.12.2021 la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20 - LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2022 - che determina con il disposto di cui alla lett. b) del punto 32 dell'art. 13 **l'abrogazione** del comma 3 bis dell'articolo 33 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) che testualmente recitava:

Art. 33 - (Gestione del patrimonio forestale)

3 bis. *[All'interno delle aree naturali protette, dei siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e delle zone di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, lo sgombero dei prodotti legnosi dal letto di caduta delle piante al punto di concentramento deve essere effettuato mediante muli e il materiale trasportato a soma qualora vi sia il rischio che le ruote dei mezzi meccanici o le sezioni dei tronchi o il fascio degli stessi provochino danni al sottobosco]* (1)

(1) Comma inserito dall'articolo 78, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 e poi abrogato dall'articolo 13, comma 32, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali — Università della Tuscia — Dipartimento per la Innovazione dei sistemi Biologici, Agro-Alimentari e Forestali

Esempio di applicazione della nuova normativa:

INTERVENTI PER IL RIPRISTINO E LA CONSERVAZIONE DI HABITAT DI PRATERIA SECONDARIA IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

IN LOC. SELVARELLA - UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO (VT)

ZPS 6030005 COMPRENSORIO TOLFETANO-CERITE-MANZIATE

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO : ZONIZZAZIONE HABITAT 6220*

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

1a FASE: zonizzazione dell'habitat secondo il grado di copertura arborea e/o arbustiva stimato attraverso un approccio campionario dimostratosi attendibile negli inventari forestali per l'applicazione della definizione di bosco (De Natale et. al. 2003) ovvero sovrapponendo alla zona precedentemente individuata una griglia di punti con passo di 10 m, provvedendo in corrispondenza di ciascun punto alla fotointerpretazione di ortofoto acquisite nell'estate 2023 per stabilire la presenza o meno di chiome arboree o arbustive.

•6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
Dipartimento per la Innovazione dei sistemi Biologici, Agro-Alimentari e Forestali

6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea



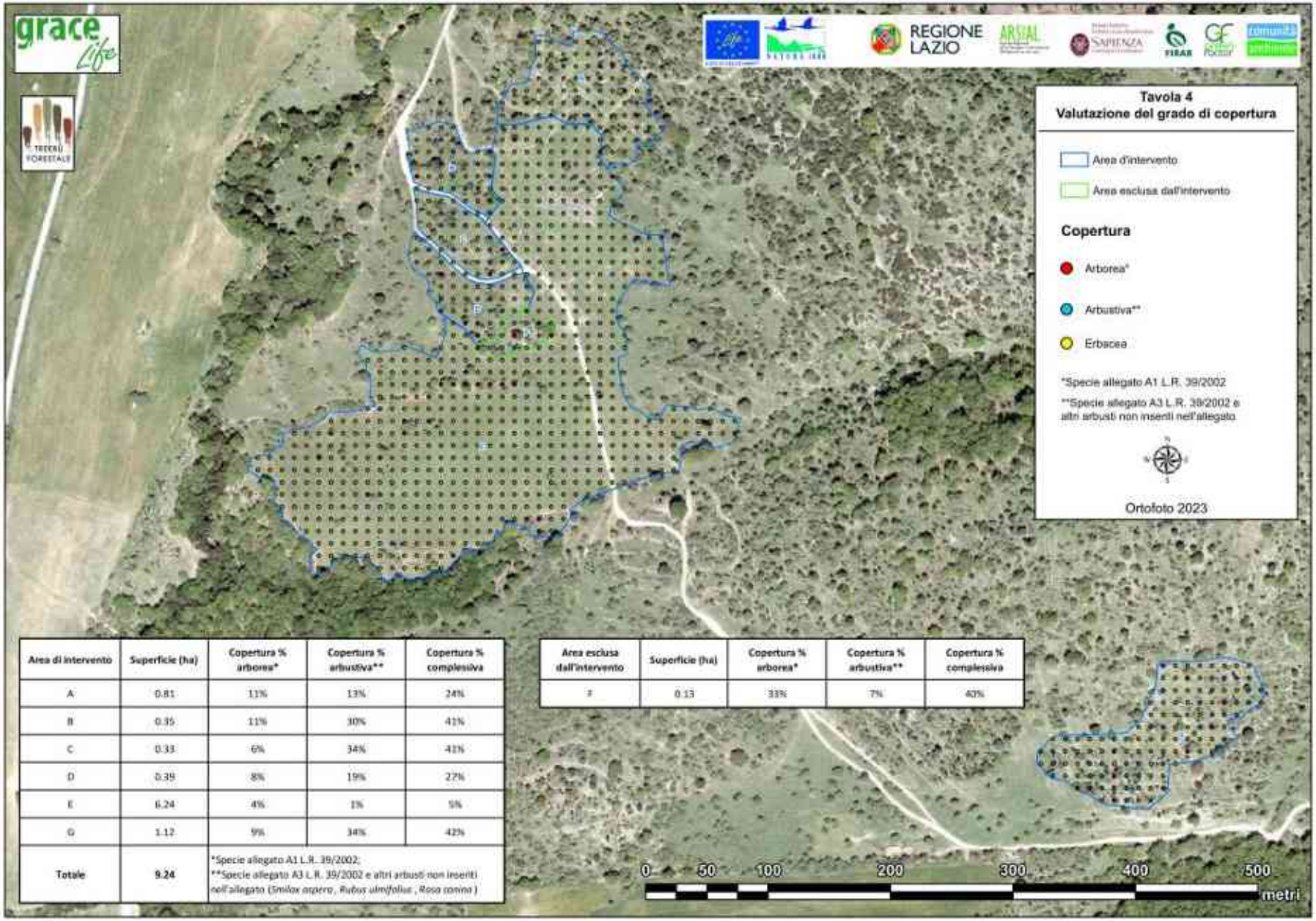
Sherardia arvensis, Coleostephus myconis, Plantago lanceolata, Hypochaeris achyrophorus, Cynodon dactylon, Anthemis arvensis, Medicago polymorpha, Trifolium scabrum subsp. scabrum, Lolium perenne, Dasypyrum villosum, Scorpiurus muricatus, Foeniculum vulgare, Tordylium apulum


Pyrus pyraster, Phillyrea latifolia, Crataegus monogyna, Spartium junceum (allegato A3) e Smilax aspera, Paliurus spina-christi, Rubus ulmifoliusm , Phyllirea latifolia, Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Clematis flammula, Lonicera caprifolium
Ferula communis, Asphodelus ramosus subsp. *ramosus, Silybum marianum, Galactites tomentosus*

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Dipartimento per la Innovazione dei sistemi Biologici, Agro-Alimentari e Forestali



Area di intervento	Superficie (ha)	Copertura % arborea*	Copertura % arbustiva**	Copertura % complessiva
A	0.81	11%	13%	24%
B	0.35	11%	30%	41%
C	0.33	6%	34%	41%
D	0.39	8%	19%	27%
E	6.24	4%	1%	5%
G	1.12	9%	34%	42%
Totale	**9.24**	*Specie allegato A1 L.R. 39/2002; **Specie allegato A3 L.R. 39/2002 e altri arbusti non inseriti nell'allegato (*Smilax aspera*, *Rubus ulmifolius*, *Rosa canina*)		

Area esclusa dall'intervento	Superficie (ha)	Copertura % arborea*	Copertura % arbustiva**	Copertura % complessiva
F	0.13	33%	7%	40%

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Dipartimento per la Innovazione dei sistemi Biologici, Agro-Alimentari e Forestali

INTERVENTI PER IL RIPRISTINO E LA CONSERVAZIONE DI HABITAT DI PRATERIA SECONDARIA IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO IN LOC. SELVARELLA - UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO (VT)

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO : ZONIZZAZIONE HABITAT 6220*

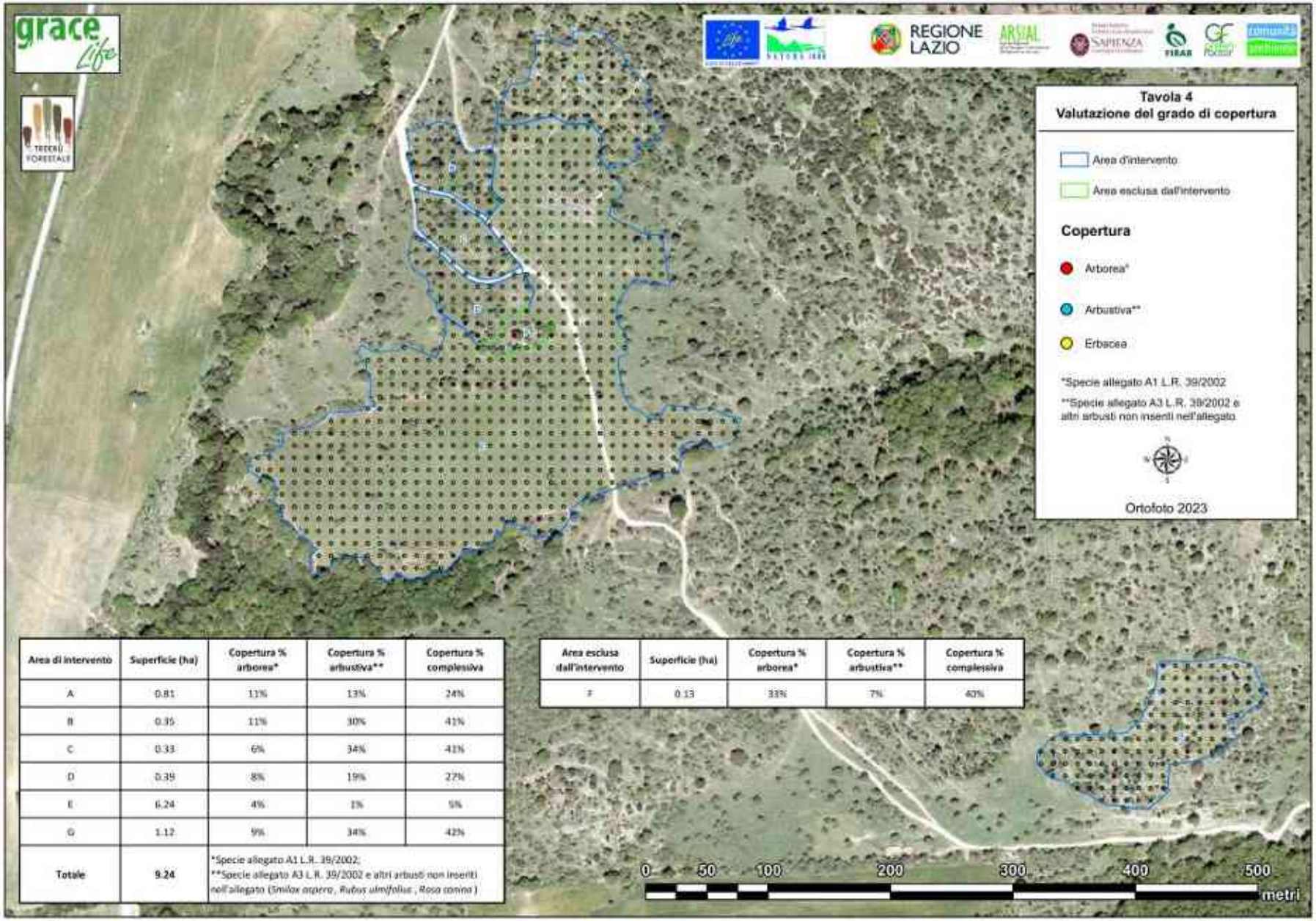
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

2a FASE: verifica in campo con strumentazione GNSS (*Global Navigation Satellite System*) a precisione submetrica al fine di individuare la specie arborea o arbustiva ricadente su ciascun punto, distinguendo tra i due gruppi in base alla lista di specie di cui agli allegati A1, A2 e A3 della L.R. 39/2002. Per ciascun lotto il grado di copertura arboreo, arbustivo e complessivo è stato quindi stimato considerando il rapporto fra il numero di punti intercettanti le chiome dei due gruppi di specie e il numero totale di punti ricadenti in esso.

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Dipartimento per la Innovazione dei sistemi Biologici, Agro-Alimentari e Forestali



Area di intervento	Superficie (ha)	Copertura % arborea*	Copertura % arbustiva**	Copertura % complessiva
A	0.81	11%	13%	24%
B	0.35	11%	30%	41%
C	0.33	6%	34%	41%
D	0.39	8%	19%	27%
E	6.24	4%	1%	5%
G	1.12	9%	34%	42%
Totale	**9.24**	*Specie allegato A1 L.R. 39/2002; **Specie allegato A3 L.R. 39/2002 e altri arbusti non inseriti nell'allegato (*Smilax aspera*, *Rubus ulmifolius*, *Rosa canina*)		

Area esclusa dall'intervento	Superficie (ha)	Copertura % arborea*	Copertura % arbustiva**	Copertura % complessiva
F	0.13	33%	7%	40%

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

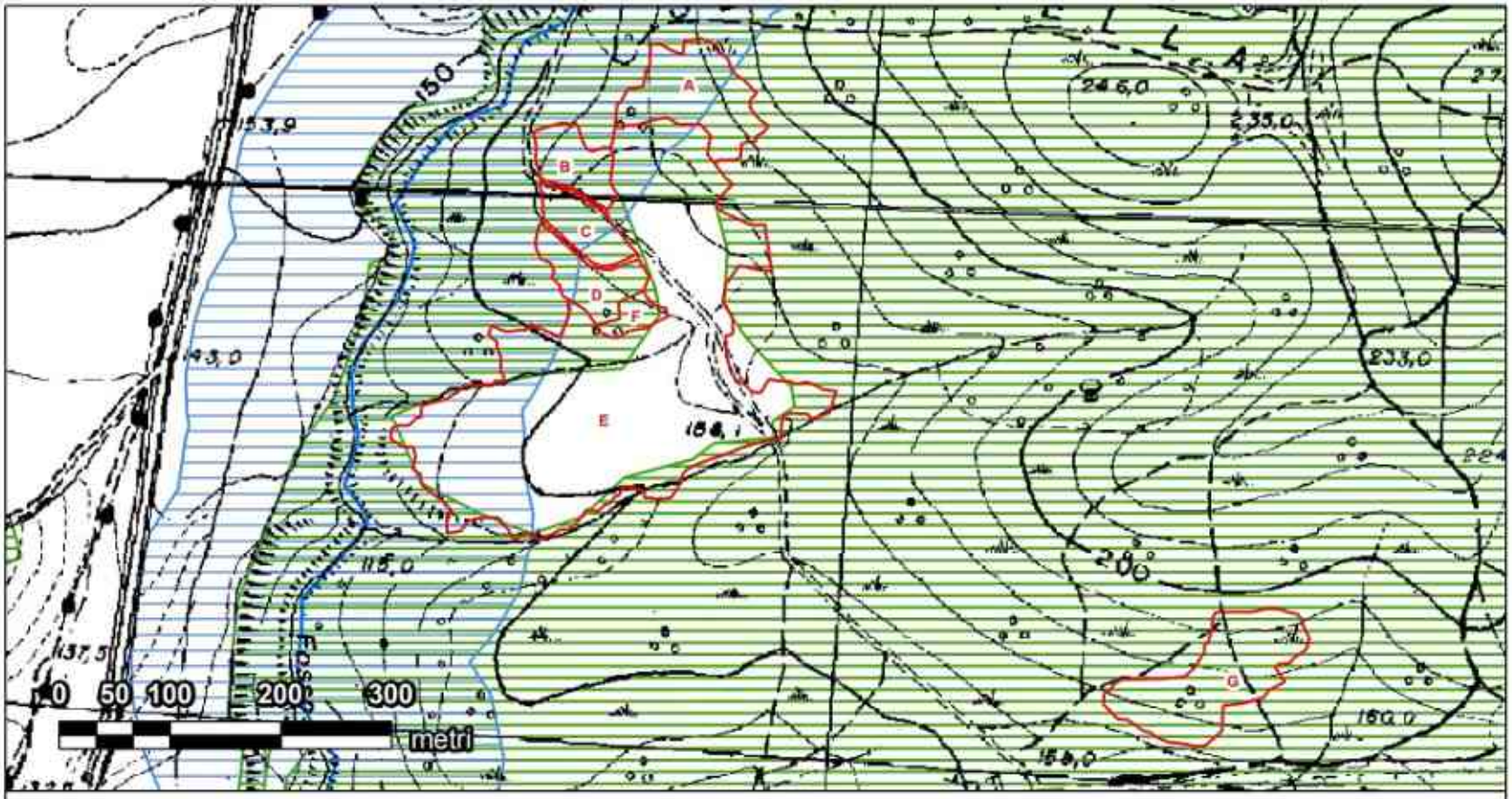
Dipartimento per la Innovazione dei sistemi Biologici, Agro-Alimentari e Forestali

INTERVENTI PER IL RIPRISTINO E LA CONSERVAZIONE DI HABITAT DI PRATERIA SECONDARIA IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO IN LOC. SELVARELLA - UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO (VT)

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO : ZONIZZAZIONE HABITAT 6220*

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

2a FASE: verifica in campo con strumentazione GNSS (*Global Navigation Satellite System*) a precisione submetrica al fine di individuare altresì la specie arborea o arbustiva ricadente su ciascun punto, distinguendo tra i due gruppi in base alla lista di specie di cui agli allegati A1, A2 e A3 della L.R. 39/2002. Per ciascun lotto il grado di copertura arboreo, arbustivo e complessivo è stato quindi stimato considerando il rapporto fra il numero di punti intercettanti le chiome dei due gruppi di specie e il numero totale di punti ricadenti in esso.



Piano Teritoriale Paesistico Regionale - Tavola B - Beni Paesaggistici

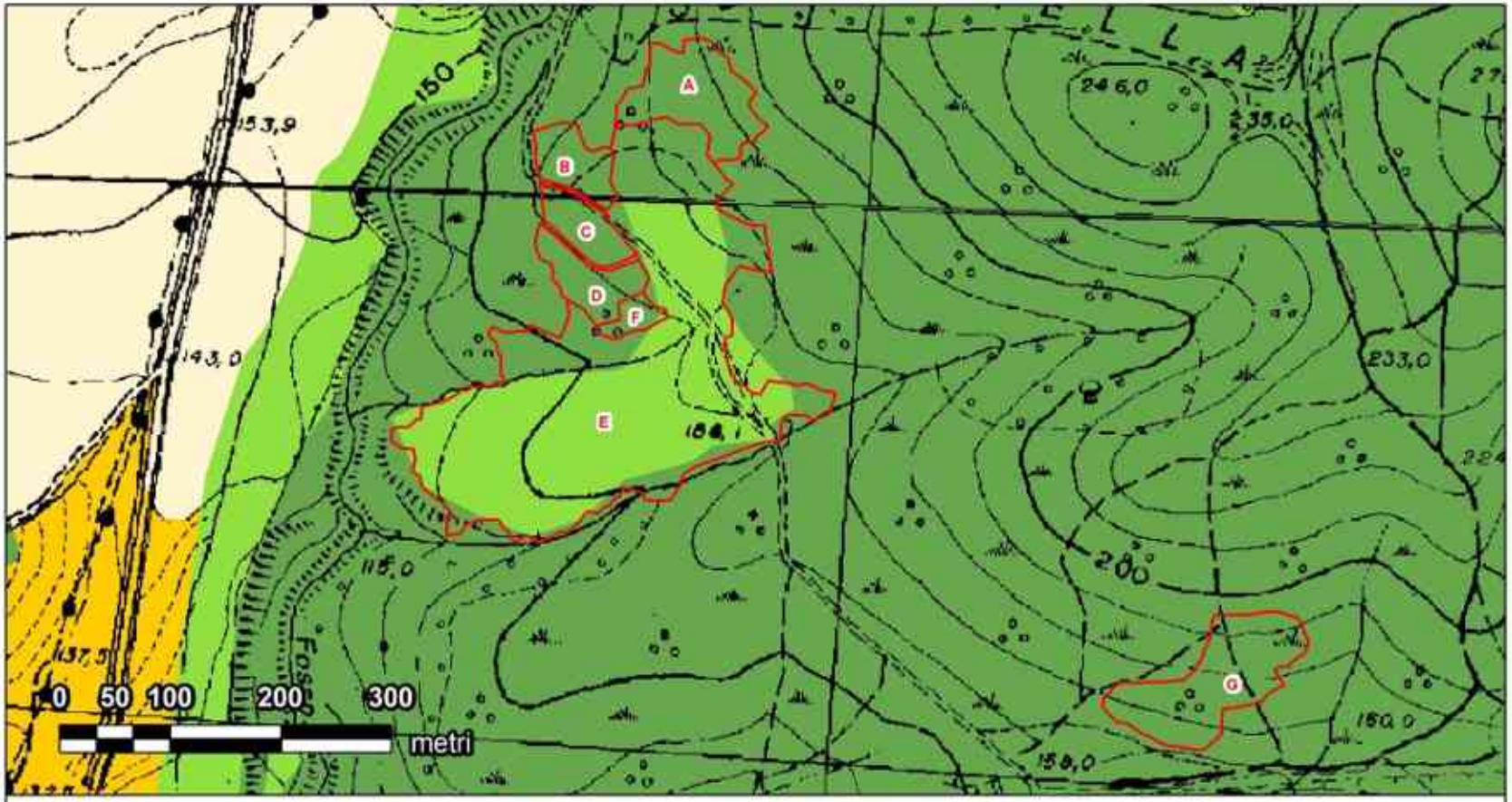
Ricognizione delle aree tutelate per legge
art. 134 co. 1 lett. b e art. 142 co. 1 D.lgs. 42/04

Area di intervento

c) Protezione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua

g) Protezione delle aree boscate

N
W E
S



Piano Teritoriale Paesistico Regionale - Tavola A - Sistemi ed ambiti del paesaggio

Sistemi del Paesaggio Naturale

- Paesaggio Naturale
- Paesaggio Naturale di Continuità

Sistemi del Paesaggio Agrario

- Paesaggio Agrario di Continuità
- Paesaggio Agrario di Rilevante Valore

Area di intervento

N W E S

definizione di bosco

L.R. 39/2002 - art. 4	Superficie minima (m2)	Copertura minima (%)	Larghezza media (m)	Superficie massima (m2)	Pendenza media (%)	Abbandono colturale (anni)
Bosco: formazioni di specie arboree allegato A1 e A2	5000	20	>20			
Bosco: arbusteti delle specie dell'allegato A3 con specie dell'allegato A1 e A2	5000?	20?	>20?			
Assimilate a bosco: formazioni di specie arboree allegato A1 e A2	2000	50	>20	5000		
Assimilati a bosco: nuclei isolati di arbusteti composti da specie dell'allegato **A3**	5000	**50**	>20			
Assimilati a bosco: nuclei isolati di arbusteti composti da specie dell'allegato **A3**	qualsiasi	non specificata	non specificata		**>30**	≥ 10
Assimilate a bosco: radure. Escluse quelle coltivate	<5000					
TUFF	2000	>20	20			

D.lgs. 34/2018 "Testo unico foreste" altre definizioni :

Art.3 c.2

…

l) prato o **pascolo arborato**: **le superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame**;

…

D.M. n.563734 del 28.10.2021

(*Criteri per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali)*

Articolo 2 (***Superfici meritevoli di tutela e ripristino***)

1. Le superfici ritenute meritevoli di tutela e ripristino di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 devono essere individuate dal Piano Paesaggistico Regionale, fatta salva ogni eventuale verifica necessaria in caso di discrepanza tra cartografia e stato dei luoghi, ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali compenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero della cultura.
2. Sono prioritariamente ricomprese tra le superfici di cui al comma 1, in quanto già riconosciute meritevoli di tutela, quelle individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070, qualora si rilevi che, per mutate condizioni, non rispondano più ai requisiti di persistenza, unicità e integrità che hanno costituito il presupposto per l'iscrizione nel medesimo Registro

…

Decreto Interministeriale n.563734 del 28.10.2021

(*Criteri per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali)*

Articolo 3 (Criteri minimi)

1. Nel rispetto dei principi di esclusione dettati al comma 2, le superfici in stato di abbandono colturale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) possono essere riconosciute meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti secondo le disposizioni previste all'articolo 2 del presente decreto, o, in assenza degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, **per un'estensione non superiore ai 3 ettari**, previo accertamento da parte delle autorità competenti sulla base di una o più delle seguenti documentazioni utili a dimostrare la presenza stabile e continuativa di precedenti colture agro-silvo-pastorali sulle superfici oggetto di eventuale ripristino:

a) fotografie aeree precedenti al 1990 a partire del volo GAI del 1954;

b) documenti fotografici e di archivio non antecedenti al 1954, diversi dalle foto aeree, autentici e databili con certezza;

c) decreti ministeriali e delibere regionali ex articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di dichiarazione di notevole interesse pubblico, che individuino aree meritevoli di tutela per la presenza di specifiche attività agricole e pastorali; in tale caso si potrà prescindere dal limite di superficie di cui al comma 1, fatte salve le specifiche esigenze di tutela dettate dal suddetto vincolo;

Decreto Inteministeriale n. 563734 del 28.10.2021

(*Criteri per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali)*

Articolo 3 (Criteri minimi)

d) indagini storico-ambientali svolte tramite consolidate metodologie scientifiche su dati non antecedenti al 1954 quali ad esempio indagini palinologiche, dendrocronologiche, storico archivistiche che dimostrino la presenza stabile e continuativa di precedenti attività colturali, agricole o pascolive;

e) presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, terrazzamenti, muri a secco, ciglioni o manufatti destinati a colture agricole o pastorale ed altre lavorazioni del terreno chiaramente identificabili che testimoniano la precedente stabile e continuativa attività non antecedentemente al 1954, attestati da apposita perizia giurata;

f) colture agricole e pastorali tuttora rilevabili, ancorché invase da vegetazione arborea, arbustiva o entrambe, attestati da perizia giurata;

g) contratti notarili di compravendita e dati contenuti nel fascicolo aziendale, purché non in contrasto con altri atti pubblici, in cui sia descritta la qualità di coltura presente al momento della stesura dell'atto; non sono considerati validi gli atti antecedenti al 1954 e i soli documenti catastali;

h) inserimento negli elenchi di cui l'art. 3 del D.L. n. 91/2017 (L.123/2017 Disposizioni per il Mezzogiorno) ovvero "banca delle terre abbandonate".

Decreto Inteministeriale n. 563734 del 28.10.2021

(*Criteri per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali)*

Articolo 3 (Criteri minimi)

2. Non possono essere riconosciute, ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, le seguenti aree:

a) superfici forestali in cui siano presenti habitat e specie di interesse comunitario: o inclusi nei siti della rete Natura 2000 o di particolare interesse ecologico riconosciuti dalla normativa vigente o dalla pianificazione territoriale o ricadenti in aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) superfici con formazioni forestali aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, e riconosciuti dalla normativa regionale vigente;

c) formazioni forestali ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle aree ricadenti nella casistica indicata al comma 1, lettera c);

d) superfici oggetto di interventi diretti e volontari di rimboschimento o imboschimento, derivanti da procedure di compensazione, anche ai fini dell'articolo 8 del D.lgs. 34/2018.

Decreti attuativi al testo unico forestale:

Decreto Inteministeriale n. 9219119 del 07.10.2020

(approvazione delle linee guida per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero degli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco)

INTERVENTI CHE POSSONO ESSERE ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI COMPENSAZIONE

a) trasformazioni del bosco autorizzate per il ripristino di habitat di interesse comunitario o riconosciuti dalla Rete Natura 2000, solo qualora ciò sia previsto negli strumenti di gestione o pianificazione vigenti per i siti Natura 2000, Parchi nazionali, Parchi naturali e alle Riserve naturali di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, o in ogni altra area dichiarata di interesse naturalistico dalle leggi regionali;

b) trasformazioni del bosco autorizzate in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire lasicurezza pubblica e la prevenzione antincendio

c) …

Ultima modifica normativa nella Regione Lazio: Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 20

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON IL GOVERNO. MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 27

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39

1. Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

b) dopo il comma 2 dell'articolo 37 sono inseriti i seguenti:

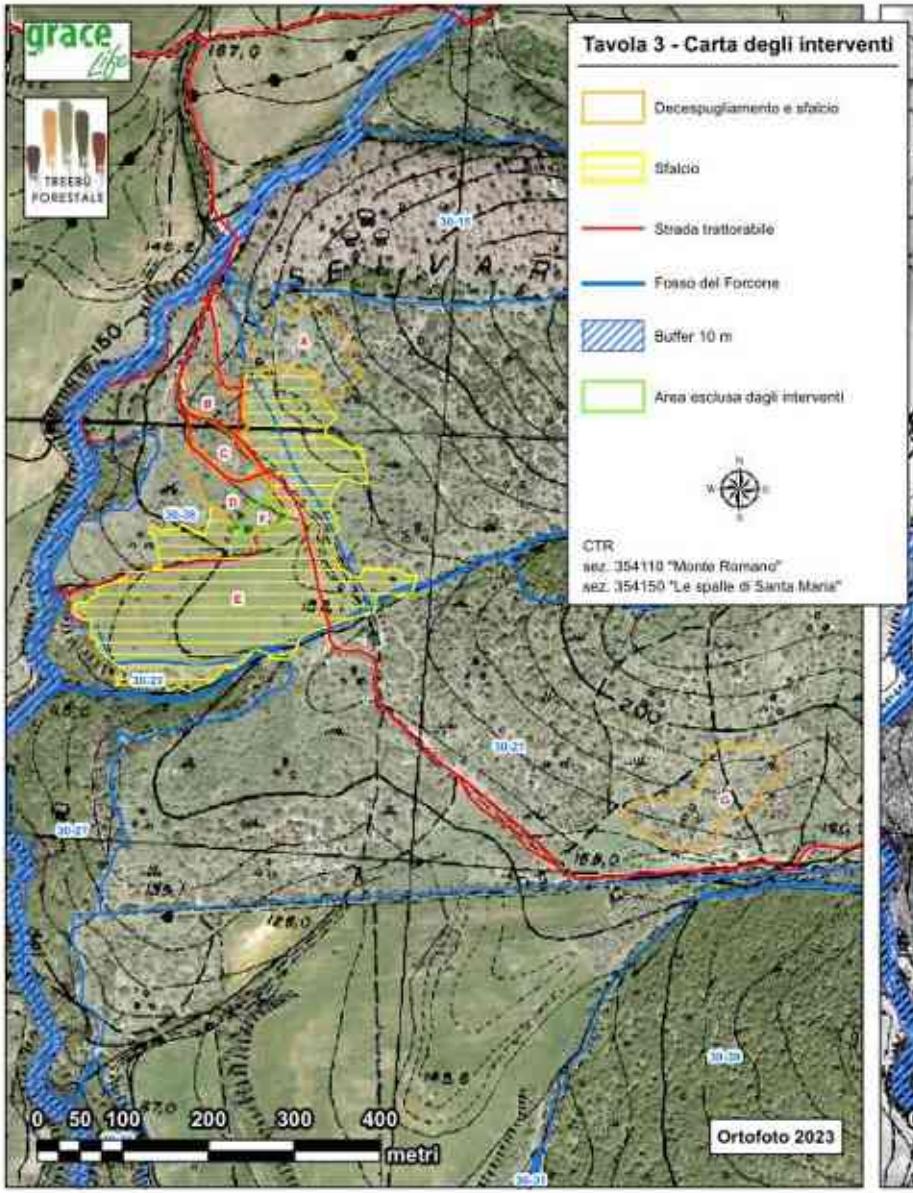
"2 *bis. Non costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti in altre qualità di coltura* e non implica l'istituto della compensazione il recupero dei coltivi abbandonati previa dimostrazione del precedente uso agricolo con ausilio di documentazione amministrativa, di idonei elaborati tecnici predisposti anche attraverso la consultazione del Geoportale regionale e del parere forestale da parte della direzione regionale competente.

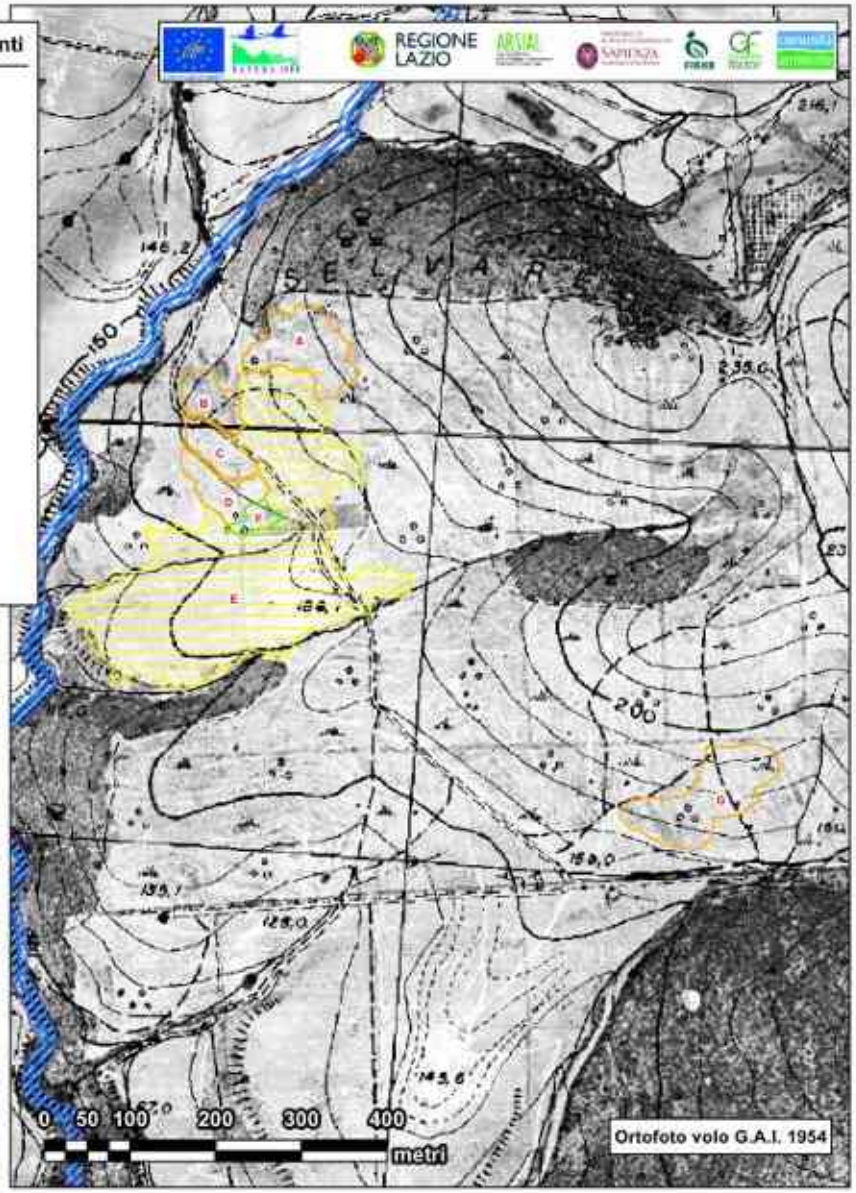
2 *ter. Non costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti in altre qualità di coltura* l'impianto di altre specie contenute negli allegati A1, A2 e A3 della presente legge, purché non comporti la lavorazione periodica del suolo.";

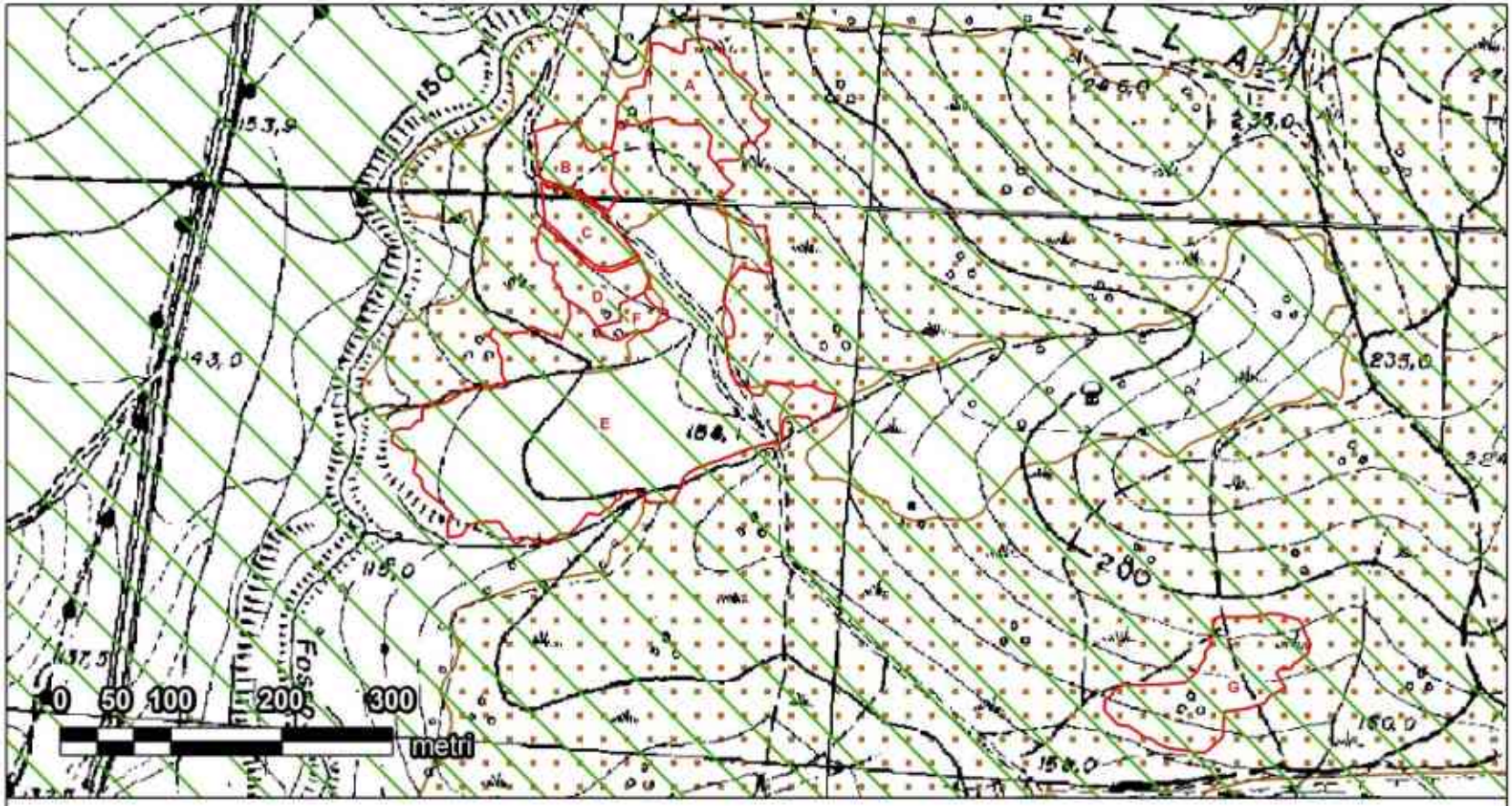
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Dipartimento per la Innovazione dei sistemi Biologici, Agro-Alimentari e Forestali







Piano Teritoriale Paesistico Regionale - Tavola C - Beni del patrimonio naturale e colturale

Beni del patrimonio naturale

Zone di Protezione Speciale

Area di intervento

Pascoli, rocce, aree nude

N
W E
S

Interventi proposti:



1. ***recupero di superfici dell'habitat 6220*** *mediante interventi puntuali di decespugliamento a carico di parte degli arbusti presenti, in modo da invertire i processi di perdita e degrado di questi ambienti e aumentare la superficie utile su cui applicare la gestione conservativa di cui al seguente punto (su **3 ha**)*

2. ***conservazione e miglioramento dei pascoli degradati,*** *attualmente non oggetto di invasione arbustiva, attraverso interventi periodici di sfalcio volti a ridurre progressivamente il grado di copertura delle specie erbacee invasive e/o non appetibili al bestiame (su **6,24 ha**)*

Rispetto delle condizioni d'obbligo nelle ZPS:



CO (6): utilizzo della viabilità esistente (vedi tav. 3 – Carta degli interventi) per il raggiungimento delle aree di intervento, senza apertura di nuovi percorsi fuoristrada o su suoli naturali, sia in fase di cantiere che di esercizio

CO (20): non è prevista la rimozione di muretti a secco o di altri elementi naturali del paesaggio

CO (37): esclusione dall'intervento di tutti i soggetti vivi e morti (in piedi o a terra) appartenenti alle specie arboree di cui all'elenco riportato nell'allegato A1 della L.R. 39/2002

CO (41): esclusione dall'intervento, oltre che delle specie arboree di cui alla CO (37), anche delle specie arbustive indicate nell'allegato A3 della L.R. 39/2002 qualora presentino elementi utili alla presenza faunistica quali cavità chiaramente utilizzate da Picidi e Strigiformi, fusti fessurati e/o ampi lembi di corteccia sollevata. A quanto sopra si aggiunge l'esclusione dall'intervento dei soggetti arbustivi a portamento arboreo con diametro del fusto a petto d'uomo almeno pari a 10 cm, a prescindere che questi presentino o meno microhabitat

CO (57): sospensione degli interventi nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 luglio

CO (62): esclusione dall'intervento di una fascia di vegetazione ampia almeno 10 m misurata dal ciglio esterno di sponda o arginale dei corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, presenti in zona e riportati nella Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000. In merito a ciò, si evidenzia che nell'area investigata è presente unicamente il *Fosso del Forcone*, che corre ad ovest dei lotti di intervento mantenendosi da questi in ogni caso a una distanza superiore a 30 m (vedi tav. 3 – Carta degli interventi)

CO (64): assenza di stagni temporanei (habitat 3130 e/o 3170*) nelle aree di intervento

CO (70): non sono previsti interventi di trasemina, spietramenti e rotture del cotico erboso

CO (71): Agli arbusti esclusi dall'intervento, in base alla CO (41), si aggiunge il rilascio integrale di un nucleo di alberi e arbusti esteso 1.300 m^2 (lotto F) posto all'interno dell'area di intervento tra il lotto D ed E

CO (78): assenza di aree umide nelle aree di intervento

Determinazione 7 marzo 2025, n. G02792

D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126

"Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo-pastorale regionale e schema generale della pianificazione sostenibile delle risorse forestali, delle procedure di approvazione, cofinanziamento ed attuazione".

Indicazioni operative per la redazione degli strumenti di pianificazione aziendale.